Articoli tratti da:
Italia Oggi, Il Sole 24 Ore e Altro

Lunedi 17 settembre 2012

NOTA INTERPRETATIVA ANCI SU LIMITAZIONI DI SPESA DOPO RECENTI SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE
[14-09-2012]
Spending review

"Le singole norme statali che impongono alle autonomie locali tagli puntuali e precise misure riduttive della spesa sono costituzionalmente legittime nella misura in cui si consideri vincolante solo il limite complessivo posto". Questo, in estrema sintesi, il succo della nota interpretativa dell'Anci pubblicata oggi dal Sole24Ore e da Italia Oggi, che tratta il tema dei tagli agli enti locali imposti dal Dl 78.
Richiamando due sentenze della Corte costituzionale in merito, l'Anci sostiene dunque che i Comuni sono obbligati ad addivenire ai risparmi di spesa imposti dalla legge, ma hanno l'autonomia di decidere in proprio le riduzioni delle singole voci di spesa: "Ciascun Ente – si legge nella nota - soddisfa il vincolo di legge garantendo un risparmio complessivo non inferiore a quello derivante dall'applicazione delle singole misure, ben potendo definire autonomamente gli importi e le percentuali di riduzione sulla singola voce di spesa, con ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa".

Il Sole-24 Ore del lunedì
PRIMA
Da gennaio oltre 6mila amministrazioni dovranno dare l'addio a Equitalia per la riscossione
Rischio-caos sulle tasse comunali
Eredità scomoda per i sindaci: in gioco 11 miliardi di euro di vecchie cartelle

Migliaia di gare da fare entro poche settimane, e un maxi-arretrato di cartelle ancora non riscosse da gestire. La riscossione dei tributi locali cambia pelle, per l'addio di Equitalia a partire dal 1° gennaio prossimo. Nella maggioranza dei Comuni, però, la soluzione alternativa è ancora da trovare, mentre scade oggi la gara per il partner privato di AnciRiscossioni: in gioco una partita, solo per la coattiva, da 2 miliardi all'anno, e un arretrato di almeno 11 miliardi.

Il Sole-24 Ore del lunedì
PRIMO PIANO
Riscossione
LE NORME DA ATTUARE
Sui tributi locali rischio da 11 miliardi
Da gennaio Equitalia lascia il campo e sui Comuni ricadrà anche l'arretrato dei ruoli non riscossi
Gianni Trovati

Ogni anno, più di tre milioni di cartelle vengono notificate da Equitalia per sollecitare i contribuenti a pagare tributi locali e multe; nello stesso periodo, la macchina della riscossione coattiva porta nelle casse locali un miliardo, mentre gli accertamenti valgono il doppio. Ma dal 1° gennaio tutto questo non succederà più.
A prevederlo è la legge di conversione del decreto sviluppo (legge 106/2011), varato prima dell'estate dell'anno scorso dal Governo Berlusconi, che dopo un anno di "sospensione" prevede ora l'addio di Equitalia ai Comuni a partire dal 2013. Tra riscossione spontanea e coattiva, sono 6.100 i sindaci che si servono dell'agente nazionale della riscossione, e che in queste settimane devono trovare un'alternativa. Non solo: la legge dice che da Capodanno Equitalia «cessa le attività» con i Comuni, restituendo quindi alle amministrazioni locali anche le cartelle che non sono ancora arrivate alla riscossione: quanto valgono?
Un dato puntuale non esiste, ma qualche stima si può fare: il tasso di riscossione dipende dall'anzianità del credito, e oscilla tra il 19% delle cartelle con un anno di età al 66% dei ruoli che hanno avuto 10 anni per arrivare alla cassa, mentre la media 2011 per i debiti nati fra 2000 e 2010 si è attestata al 42,5 per cento. Ipotizzando una base stabile di accertamenti intorno ai 2 miliardi all'anno, significa un carico decennale da oltre 11 miliardi di euro. Ma non è tutto. Le vicende di riscossione più complicate, e non sono poche, vanno ancora più indietro nel

tempo, e naturalmente le possibilità di tradursi in incassi scendono man mano che aumenta la loro anzianità. Nessuno è in grado oggi di quantificare il valore di queste partite "storiche", che si riflettono nei bilanci degli enti sotto forma di «residui attivi» risalenti in qualche caso fino alla prima metà degli anni '90.
Di tutto ciò si dovranno occupare i sostituti di Equitalia: al problema non sono interessati i pochi che, com'è successo ad esempio a Livorno, vedendo le difficoltà si sono mossi per tempo e hanno reinternalizzato il servizio riscossione, ma tra vincoli alle assunzioni e difficoltà operative questa strada non è aperta a molti. Qualcuno ha riportato nell'ambito comunale una parte dell'attività (è successo a Milano con la Tarsu), altri hanno già fatto la gara per individuare i nuovi alleati nella riscossione, come Brescia che si è affidata a Engineering Tributi per la riscossione "ordinaria" e a Fraternità Sistemi per l'antievasione. Ma la stragrande maggioranza dei Comuni è in attesa.
Una data cruciale per chiarire il quadro è quella di oggi, perché a mezzogiorno scade il bando lanciato dall'Anci per individuare il partner operativo privato della nuova AnciRiscossioni. Nelle intenzioni dell'Associazione dei Comuni, la società nasce per evolversi: al debutto, cederà al partner che vincerà la gara l'esclusiva sul marchio, con cui il privato potrà presentarsi alle gare che saranno indette dai sindaci. In prospettiva, però, raggiunti i requisiti necessari (prima di tutto il capitale sociale, da uno a 10 milioni a seconda delle fasce) dovrebbe iscriversi all'albo, ottenendo in quel caso la possibilità di avvalersi in esclusiva della struttura tecnica del partner. La prima reazione da parte dei riscossori privati non è stata entusiasta, perché l'Anacap (l'associazione che riunisce questi soggetti) ha prima chiesto una proroga dei termini e poi contestato duramente le richieste del bando (tra cui un canone minimo di 50mila euro annui per l'utilizzo del marchio) sostenendo che si sarebbero tradotte in un handicap nella possibilità di concorrere con gli altri soggetti nella pioggia di gare in arrivo. Le società iscritte all'albo sono 173, rappresentano un insieme eterogeneo (nel gruppo c'è anche Poste Italiane, tramite Poste e Tributi, che in questi mesi ha già firmato protocolli d'intesa con alcune Anci regionali), e oggi si saprà in quanti hanno deciso di concorrere alla selezione Anci.
I tempi, comunque, sono strettissimi, perché nelle prossime settimane si dovranno intensificare le gare che rappresentano l'unica alternativa alla gestione diretta da parte del Comune. Il mestiere dei riscossori locali, comunque, non sarà semplice anche a causa delle norme che regolano questa attività. Un problema su tutti, già sperimentato quest'anno da Equitalia, è il freno alle azioni esecutive imposto dallo stesso Dl 70/2011 quando il debito è inferiore ai 2mila euro. Sotto questa soglia, che non consente di attivare le ganasce fiscali e impone di fare due solleciti a intervalli di sei mesi, si attesta il 95% dei debiti fiscali con gli enti locali, con il risultato che nei primi 6 mesi dell'anno gli incassi di Equitalia su questo versante hanno registrato le prime flessioni. È un altro dei tanti problemi che, a meno di revisioni normative in extremis, anche gli "eredi" dovranno affrontare.

I NUMERI

6.100 La platea
Sono i Comuni che oggi utilizzano i servizi di Equitalia nella riscossione spontanea e nella coattiva

49,3% Nel Mezzogiorno
La quota più alta di cartelle per la riscossione coattiva dei tributi comunali effettuata da Equitalia si concentra al Sud. Negli ultimi 3 anni, le Regioni meridionali hanno totalizzato in media il 49,3% delle cartelle, contro il 31,1% del Nord e il 19,6% del Centro

496 euro Il valore
È l'importo medio delle cartelle prese in carico da Equitalia nella riscossione coattiva dei tributi locali negli ultimi 3 anni. Fra 2009 e 2011 il valore medio delle cartelle è cresciuto del 2,6%

La posta in gioco

Le cartelle relative a soli tributi comunali in carico a Equitalia

NUMERO DI CARTELLE

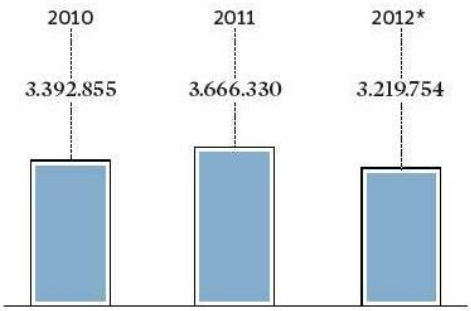

Totale	10.278.939

VALORE IN CARICO (in euro)

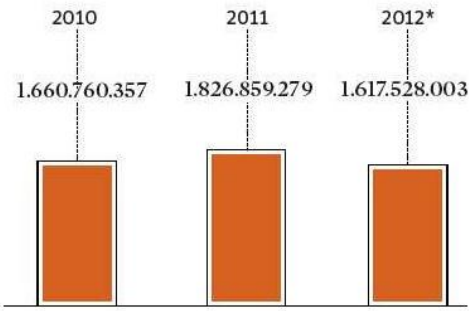

Totale	5.105.147.639

Nota: * valore stimato proiettando sull'intero anno 2012 il dato puntuale gennaio-luglio
Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su dati Equitalia

TRA MULTE E TRIBUTI
Le principali tipologie di cartelle esattoriali dei Comuni

	2010	2011	2012*	Totale
Multe Codice della strada	584.807.767	638.125.003	347.308.500	1.570.241.270
Tassa smaltimento rifiuti e tributo proviniciale	440.597.784	398.741.452	225.546.041	1.064.885.277
Maggiorazione multe	239.714.965	263.733.300	148.174.856	651.623.121
Imposta comunale sugli immobili	183.811.193	203.797.536	96.706.928	484.315.657
Sanzioni amministrative comunali	117.872.958	149.470.325	46.323.403	313.666.686

* dato parziale
Fonte: Equitalia

Il Sole-24 Ore del lunedì
PRIMO PIANO

I nodi. Da chiarire i poteri in caso di ingiunzione

Successori interni o esterni ma con le armi spuntate

I LIMITI

Prima di riportare nell'ente questa funzione bisogna fare i conti con gli organici e i limiti alle assunzioni di nuovo personale

Luigi Lovecchio

L'abbandono del servizio pubblico di riscossione avviene in una situazione normativa fortemente deficitaria e con immense difficoltà pratiche. E non basta certo la nascita di un nuovo soggetto (la società dell'Anci), per quanto grande e autorevole, a cambiare gli scenari.
Il primo problema, più volte segnalato, riguarda lo strumento di riscossione. Sebbene sulla carta l'ingiunzione fiscale e il ruolo siano posti sullo stesso piano, così non è nei fatti. A cominciare dalla figura dell'ufficiale di riscossione, senza la quale la procedura esecutiva è sostanzialmente bloccata. I soggetti abilitati sono pochi e i comuni hanno forti limitazioni nell'assunzione di nuovo personale, anche con contratti di collaborazione. Occorrerebbe quindi in primo luogo sbloccare i concorsi per l'abilitazione e prevedere deroghe per consentire l'ingresso di questi soggetti nelle realtà locali.

Vi è poi la questione, anch'essa antica, dell'accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria. L'agente della riscossione di Equitalia può consultare tutte le informazioni ivi contenute, compresa l'anagrafe dei conti finanziari, di grande utilità per il recupero coattivo. Il soggetto che gestisce l'ingiunzione invece non vi è ammesso. È evidente che se si parificano gli strumenti della procedura esecutiva (pignoramenti, fermi, eccetera), senza però equiparare le informazioni che servono per individuare i cespiti da aggredire, si genera una differenza incolmabile.
L'altra questione è più di principio e riguarda l'opportunità di lasciare sempre al mercato un settore così delicato come la riscossione coattiva. Il vantaggio di Equitalia è che anche in realtà piccole e scarsamente remunerative vi è un soggetto che garantisce lo svolgimento del servizio. Certamente è un vantaggio che crea costi per la collettività e che magari in concreto non produce risultati significativi, sotto il profilo del volume degli insoluti. Ma il problema esiste. Se si guarda alla realtà comunitaria, non si ha riscontro dell'imperativo di aprire alla concorrenza la gestione delle entrate tributarie. Occorre quindi farsi carico della istituzione di un riscossore di ultima istanza, che deve intervenire dove il mercato oggettivamente fallisce.
Sotto il profilo operativo, bisogna accertare se l'ingiunzione fiscale possa essere utilizzata anche per le entrate patrimoniali, senza essere preceduta da un titolo esecutivo. Esigenze di speditezza spingono per la risposta positiva. La lettera dell'articolo 7, del Dl 70/2011 sembra confermare tale esito interpretativo. I precedenti di Cassazione sono tuttavia contrari.
Non va poi trascurata la questione dell'albo dei soggetti abilitati. La Corte di giustizia ha chiarito che l'esigenza dell'iscrizione è compatibile con l'ordinamento comunitario se proporzionale agli obiettivi che si prefigge. Occorre quindi stabilire quali attività di riscossione siano riservate ai soggetti iscritti e quali no. Questo anche nell'ottica del comune che ha deciso per la riscossione in proprio, affidando all'esterno solo alcuni segmenti operativi del servizio. In linea di principio, anche le operazioni propedeutiche alla riscossione dovrebbero essere riservate. Ma sarebbe contrario ai principi comunitari estendere la riserva a tutti i servizi correlati a questa funzione.

Il Sole-24 Ore del lunedì
PRIMO PIANO
L'ANALISI
La partita meritava meno politica e più soluzioni
Gianni Trovati

L'uscita di Equitalia dal ramo dei tributi locali è scritta in «Gazzetta Ufficiale» dal 12 luglio del 2011, e ha già subito un rinvio di un anno dal «Milleproroghe» approvato sotto Natale. In questi 14 mesi, però, la politica nazionale e locale non ha trovato di meglio che discutere dell'eccessiva "severità" dell'agente nazionale, e della possibilità per soggetti alternativi di mettere in campo un'attività di riscossione «dal volto umano».
In pochi, però, a partire dal Parlamento, si sono preoccupati concretamente di come dovrebbero essere organizzate queste alternative, e di quali strumenti dovrebbero essere dotate. Risultato: un settore che solo per la riscossione coattiva vale un miliardo all'anno in termini di incassi, e il doppio in termini di accertamenti, naviga a vista verso un 2013 avvolto ancora dalla nebbia.
Il problema non è tanto sull'identikit dei futuri successori di Equitalia nei tantissimi casi in cui i Comuni o le loro società non gestiranno direttamente il servizio. Chiunque siano i giocatori, sono le regole e i tempi della partita a sollevare le questioni più complicate: ce la faranno i Comuni a gestire in poche settimane le migliaia di gare necessarie a cambiare il partner nella riscossione e ad essere pienamente a regime dal prossimo 1° gennaio? E se in alcune zone non troppo promettenti dal punto di vista del rapporto fra costi e benefici non dovesse presentarsi nessuno, com'è normale che accada in un settore lasciato completamente al mercato, si "abolirà" nei fatti la riscossione in quelle aree? E se un gigante del calibro di Equitalia, come spiegò il presidente Attilio Befera presentando il bilancio 2010, ha incontrato nei tributi locali «grandi difficoltà che ancora impediscono all'attività di riscossione di raggiungere i livelli di efficienza ottenuti in altri settori», una pluralità di soggetti più piccoli riuscirà a fare meglio?
Non bastassero queste domande, su tutto il panorama pesa l'interrogativo sulla mole di arretrato rappresentata dalle cartelle che sono state prese in carico in questi anni ma non sono ancora arrivate al traguardo della riscossione. Stimarne la dimensione è impossibile, ma basta aprire il bilancio di qualsiasi Comune per incontrare tra i «residui attivi», cioè le entrate attese ma non ancora incassate, milioni di euro che risalgono spesso la linea del tempo fino agli anni '90. Le chance di recuperare ancora parte di quelle somme sono minime, e la loro presenza nei bilanci è dettata da inguaribile ottimismo o, più probabilmente, dall'esigenza di salvare sulla carta equilibri che nella realtà sono più che ballerini. Un diluvio di «quote inesigibili», più che probabile dopo i ritocchi alle norme, rischia di far saltare i conti in molti Comuni. Vista l'entità dei valori in gioco, forse il tema meritava di essere affrontato in modo più serio, soprattutto in tempi di spending review e di lotta all'evasione pensata come unica via per alleggerire il carico fiscale sugli onesti.

Il Sole-24 Ore del lunedì
FISCO
Il contenzioso. Il destino delle somme accertate dal fisco
Debito erariale non definitivo: si può dare priorità ai fornitori

Che effetti ha l'estinzione della società – di persone o di capitali – sugli atti di accertamento, e di conseguente riscossione? La diatriba ha preso avvio dalla sentenza della Cassazione 4060/2010 (cui hanno fatto seguito, tra le altre, le sentenze della Corte 22863/2011, 21195/2010, 7679/2012, Ctp Milano 94/03/2011, Ctr Piemonte 40/2011, Ctr Lombardia 27/2012).
La Suprema corte ha, in sintesi, affermato che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. Di conseguenza, eventuali richieste del fisco (come di qualunque altro creditore) devono essere rivolte, ai sensi dell'articolo 2495 del Codice civile nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. In campo tributario, a questa disposizione si aggiunge l'articolo 36 Dpr 602/73 (da ritenersi peraltro di applicazione limitata alla sola Ires), che prevede una responsabilità in proprio dei liquidatori e degli amministratori "colpevoli" di non aver assolto i debiti tributari, e una responsabilità dei soci nel limite dei valori percepiti durante la liquidazione o nei due periodi d'imposta precedenti.
Da queste norme scaturiscono diversi dubbi operativi sulla notifica degli atti da parte delle Entrate e di Equitalia, sulla legittimazione in sede contenziosa e, infine, sulla determinazione delle somme eventualmente richieste dal l'Erario (si pensi all'Irap, al l'Iva, alle sanzioni). Senza considerare l'aspetto forse più importante: la prova che il fisco deve fornire circa le somme percepite dai soci, deve essere certa o può essere anche meramente indiziaria? Occorre stabilire, in buona sostanza, quale estensione e grado di approfondimento deve avere lo specifico obbligo motivazionale previsto nel caso in cui il destinatario degli atti non sia la società ma il liquidatore (per colpa) o i soci (in quanto presunti fruitori di risorse sottratte all'erario).
In giurisprudenza ancora non ci sono punti fermi. Una interessante decisione in proposito è stata assunta dalla Ctr Emilia Romagna (decisione 23 aprile 2012 n. 42, Sezione I). L'Agenzia, sulla base dell'articolo 36 sopra citato, richiedeva al liquidatore di una Srl (poi fallita) un importo pari all'attivo di liquidazione, sottratti i soli debiti con privilegi di ordine superiore a quelli erariali evidenziati dalle scritture contabili. Gli veniva imputato, infatti, di non aver con quelle somme pagato i tributi erariali (d'importo assai maggiore) corrispondenti agli accertamenti ricevuti, preferendo debitori di grado inferiore come i fornitori. La Ctr ha, invece, concordato con il liquidatore in merito al fatto che la responsabilità invocata dal fisco presuppone l'esistenza di debiti definitivi e non solo meramente accertati, e ha inoltre sottratto dall'importo di quelli resisi definitivi in pendenza di liquidazione le somme conferite da lui stesso e dall'altro socio nel corso dell'attività liquidatoria. Non è stata accolta, invece, l'eccezione di inapplicabilità della responsabilità disciplinata dal l'articolo 36 in presenza di dichiarazione di fallimento.

Art. 2495.
Cancellazione della società.

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

Il Sole-24 Ore del lunedì
FISCO
Immobili. La bozza di istruzioni alla dichiarazione riduce i tempi in cui è possibile sanare pagando il 3,75% invece che il 30%
Imu, la carta del ravvedimento
Possibile avere sanzioni ridotte solo finché il Comune non avvia un'istruttoria
A CURA DI Siro Giovagnoli Emanuele Re

Nuovo appuntamento con i versamenti Imu. Scade oggi – lunedì 17 settembre – il pagamento della seconda rata per chi ha deciso di ripartire in tre scaglioni l'Imu dovuta per il 2012 sull'abitazione principale, rinviando al 17

dicembre la terza rata a saldo dell'imposta complessiva (si veda l'articolo in basso). Chi ha versato la metà dell'Imu calcolata con le aliquote base entro il 18 giugno scorso, invece, non è interessato dalla scadenza odierna in quanto dovrà chiudere i conti direttamente in sede di versamento del saldo.
Per tutti i contribuenti è comunque l'occasione per un controllo sull'imposta versata in acconto e per correggere eventuali errori commessi nella quantificazione dell'imposta o nella compilazione del modello F24. Particolare attenzione meritano le regole da seguire per sanare il mancato versamento dell'imposta con il ravvedimento operoso.
Lo sconto dei primi 14 giorni
Di regola, i contribuenti che per errore o dimenticanza omettono in tutto o in parte il versamento dell'Imu rischiano la sanzione del 30%. In particolare, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, questa sanzione si riduce a 1/15 per ciascun giorno di ritardo ed è pari, quindi, al 2% al giorno fino ad arrivare al 30% per i ritardi da 15 giorni in avanti (articolo 13, Dlgs 471/1997).
Ma si può anche regolarizzare il mancato versamento con l'istituto del ravvedimento operoso. Ciò a condizione che la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza; pertanto, una lettera del comune con la richiesta di chiarimenti o di esibizione di documenti può inibire questa possibilità. E questo spiega perché è importante non tardare se ci si accorge di un errore.
Una prima soluzione – applicabile da domani al 1° ottobre prossimo solo per la seconda rata in scadenza oggi – è quella del ravvedimento "sprint". Entro il 14° giorno successivo alla scadenza, l'omesso versamento della seconda rata può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale del 2,5% annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Ad esempio, se si perfeziona il ravvedimento il 21 settembre 2012 (quarto giorno successivo all'omesso versamento) la sanzione applicabile è pari allo 0,8% (0,2% x 4). Qualora, invece, il ravvedimento viene perfezionato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), in aggiunta al l'imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento.
Cosa accade oltre i 30 giorni? La soluzione "ordinaria" è il ravvedimento lungo, secondo cui chi decide di rimediare entro un anno dalla violazione può pagare la sanzione del 3,75% in aggiunta all'imposta e agli interessi. Tuttavia, le bozze di istruzioni al nuovo modello Imu imporrebbero di effettuare il ravvedimento entro il più breve termine di presentazione della dichiarazione (si veda l'articolo a destra). In attesa di conoscere le istruzioni definitive, gli esempi in pagina fanno comunque riferimento alla regola del ravvedimento entro un anno.
Tre rate
In alcuni casi, però, gli errori di giugno potrebbero essere sanati senza sanzioni. È il caso, ad esempio, di chi volendo dividere l'imposta in due rate annuali ha erroneamente versato l'acconto di giugno in misura inferiore al 50% dell'imposta dovuta sull'abitazione principale. Si ritiene che in alternativa al ravvedimento, il contribuente possa scegliere la formula della ripartizione in tre rate pur non avendo compilato il campo «rateazione/mese rif.» nel primo versamento (ipotesi inizialmente accettata dagli intermediari della riscossione), versando oggi l'importo mancante per raggiungere i due terzi dell'imposta complessiva. Anche se i versamenti di giugno e settembre non sono di pari importo, questo comportamento dovrebbe essere accettato dai Comuni anche in applicazione del principio dell'errore "scusabile" (circolare 3/DF/2012).
Il codice tributo errato
Diverso è il caso di chi ha versato correttamente gli importi dovuti a titolo di acconto ma si accorge che nel modello F24 ha indicato, ad esempio, il codice tributo o il codice Comune non corretti. In questi casi, trattandosi di errori formali, il contribuente dovrà attivarsi per chiedere la correzione del modello al fine di consentire la corretta imputazione delle somme agli enti. Si ritiene che ciò sia possibile presentando istanza di correzione del modello F24 all'ufficio delle Entrate (circolare 5/E/2002) oltre che al Comune interessato.

Gli esempi

L'ERRORE DI CALCOLO DELL'IMPOSTA

01 | L'ERRORE
Il proprietario di un ufficio (categoria A/10, rendita catastale di 700 euro) ha calcolato l'acconto Imu di giugno utilizzando il moltiplicatore 60 anziché 80 e ha versato 168 euro (84 euro di quota statale e 84 di quota comunale) anziché 224 euro (112 euro di quota statale e 112 di quota comunale)

02 | IL RIMEDIO
Il contribuente decide di effettuare il ravvedimento operoso versando l'importo dovuto (28 euro di quota statale e 28 di quota comunale), oltre sanzioni e interessi, entro il 25 settembre 2012. Da notare che nel modello F24 le sanzioni e gli interessi vanno riportati insieme all'imposta dovuta

03 | LA COMPILAZIONE
Sempre in F24, il solo importo dovuto a titolo di Imu va arrotondato all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (o per eccesso se superiore) mentre le sanzioni e gli interessi da ravvedimento vanno assunti considerando l'arrotondamento alla seconda cifra decimale

IL MODELLO COMPILATO

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
F205	X		X		1	3918		2012	29,24	
F205	X		X		1	3919		2012	29,24	
detrazione						TOTALE	G		58,48 H	+/- SALDO (G-H) 58,48

IL CALCOLO

Rendita catastale	700
Imposta annua	446,88 euro (700 x 1,05 x 80 x 0,76%)
Acconto dovuto	223,44
Quota statale	111,72 (versata a giugno per 84,00)
Quota comunale	111,72 (versata a giugno per 84,00)
Sanzione	1,05 (identica per Stato e Comune)
Interessi	0,19 (identici per Stato e Comune)
RAVVEDIMENTO	Quota statale 29,24 euro (28,00 + 1,05 + 0,19) Quota comunale 29,24 euro (28,00 + 1,05 + 0,19)

ACCONTO RIDOTTO E CODICE SBAGLIATO

01 | L'ERRORE
Un contribuente ha la residenza, ma non la dimora, nella casa di cui è proprietario (rendita catastale di 400 euro). Sbagliando, paga l'acconto di giugno come abitazione principale, anziché come seconda casa. Versa quindi 34 euro (intera quota comunale) anziché 256 euro divisi a metà tra Stato e Comune

02 | IL RIMEDIO
Il contribuente decide di effettuare il ravvedimento operoso versando l'importo dovuto (128 euro di quota statale e 94 euro di quota comunale, inferiore perché bisogna tenere conto dei 34 euro già versati a giugno), oltre sanzioni e interessi, entro il 28 settembre 2012

03 | IL CODICE TRIBUTO
Il contribuente dovrà anche correggere il modello F24 del versamento di giugno nel quale è stato indicato il codice tributo errato (3912 al posto di quello corretto 3918). Si ritiene che ciò sia possibile presentando a un qualsiasi ufficio delle Entrate e al Comune un'istanza di correzione del modello F24 (circolare 5/E/2002)

IL MODELLO COMPILATO

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
F205	X		X		1	3918		2012	98,19	
F205	X		X		1	3919		2012	133,69	
detrazione						TOTALE	G		231,88 H	+/- SALDO (G-H) 231,88

IL CALCOLO

Rendita catastale	400
Imposta annua	510,72 euro (400 x 1,05 x 160 x 0,76%)
Acconto dovuto	255,36
Quota statale	127,68 (non versata a giugno)
Quota comunale	127,68 (versata a giugno per 34,00)
Sanzione	4,80 (Stato) 3,53 (Comune)
Interessi	0,89 (Stato) 0,66 (Comune)
RAVVEDIMENTO	Quota statale 133,69 euro (128,00 + 4,80 + 0,89) Quota comunale 98,19 euro (94,00 + 3,53 + 0,66)

FOCUS
Errore scusabile senza punizione

In caso di errori nel versamento delle rate di acconto di giugno e settembre dell'Imu 2012, potrebbero non trovare applicazione le sanzioni e gli interessi qualora venga riconosciuto l'errore "scusabile". La circolare 3/DF/2012 prevede, in particolare, che ciò si configura in tutti quei casi in cui le novità recate dai criteri di calcolo e di versamento dell'imposta abbiano comportato errori del contribuente determinati da «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria».

Il Sole-24 Ore del lunedì
FISCO
I dubbi aperti
Sul perdono «lungo» occorre il dietrofront
Luigi Lovecchio

L'impatto con i primi adempimenti dell'Imu ha moltiplicato i dubbi degli operatori sugli aspetti critici dell'imposta. Ad alcuni di essi ha dato risposta la bozza delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu. Altri sono in attesa di chiarimenti.
Crea confusione, in particolare, la precisazione ministeriale sui termini per il ravvedimento (si veda il Sole 24 Ore del 15 settembre). Nella bozza delle istruzioni si afferma infatti che anche nell'Imu sarebbe presente una dichiarazione periodica, come nell'Ici. Di conseguenza, eventuali errori nei versamenti potrebbero essere regolarizzati entro 30 giorni o, al più, entro la dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione. La considerazione non appare affatto corretta. A regime, la dichiarazione Imu va presentata entro 90 giorni dall'evento (ad esempio, acquisto di un'area edificabile o concessione di un bene demaniale). Ne deriva che il modello non è riferito a un periodo di tempo ma a un accadimento istantaneo. Per questo motivo, non appare in alcun modo applicabile la previsione di cui all'articolo 13, Dlgs 472/1997, che consente di regolarizzare le

violazioni entro il termine della dichiarazione annuale. La norma corretta è quella residuale, pure contenuta nel medesimo articolo, che stabilisce il termine finale di un anno dalla commissione della violazione.
Condivisibile è invece la precisazione relativa ai terreni agricoli esenti, in quanto ubicati in Comuni collinari e montani (articolo 7, lettera h), Dlgs 504/1992). Secondo un'interpretazione, l'esenzione spetterebbe solo ai terreni agricoli coltivati in forma imprenditoriale. Ciò perché occorrerebbe far riferimento alla definizione Ici di terreno agricolo. In ambito Imu, invece, sono di regola imponibili anche i terreni non coltivati. L'effetto di tale lettura sarebbe stata quindi l'imponibilità dei terreni incolti e l'esenzione dei terreni coltivati, purché ubicati in Comuni collinari e montani. La bozza delle istruzioni ministeriali afferma invece che i terreni collinari e montani sono sempre esenti, anche se non coltivati. In effetti, se si ritiene che i terreni incolti non possano qualificarsi come terreni agricoli, si dovrebbe poi stabilire quali sono le regole per la determinazione della relativa base imponibile. A tale scopo, infatti, l'articolo 5, Dlgs 504/1992, richiede necessariamente la suddivisione degli immobili nelle tre categorie dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree edificabili.
Resta sospesa inoltre la questione dell'esenzione degli immobili degli enti non commerciali. In caso di utilizzo promiscuo di tali unità, è previsto che l'Imu si applichi alla parte commerciale, mentre rimane esente la parte di immobile a uso istituzionale. Ciò però a decorrere dal 2013 e previa approvazione di appositi decreti ministeriali. In particolare, le Finanze devono stabilire i criteri di suddivisione dell'immobile e quindi approvare il modello di dichiarazione degli enti non commerciali. Sino a tutto il 2012, l'esenzione opera solo se l'immobile è esclusivamente destinato all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 7, lettera i), Dlgs 504/1992, con modalità non commerciali. Cosa si intenda per modalità non commerciali è però tutt'altro che chiaro. Sul punto, sarà probabilmente la giurisprudenza a dare la soluzione definitiva.

Il Sole-24 Ore del lunedì
FISCO
La scadenza. Modelli F24 all'incasso per chi ha scelto la formula in tre tranche
Prima casa, oggi la seconda rata

Per i soggetti che hanno deciso di versare in tre rate l'Imu 2012 sull'abitazione principale e le sue pertinenze, scade oggi il versamento della seconda rata (il 16 cade di domenica). L'acconto è pari alla rata di giugno, e cioè a un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base (0,4%) e la detrazione prevista dalla normativa (200 euro incrementata di 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni, con una detrazione complessiva massima di 600 euro). In ogni caso, già per il calcolo della rata in scadenza oggi, i contribuenti possono tenere conto delle eventuali delibere Comunali che prevedono condizioni più favorevoli in termini di aliquote, detrazioni o altre agevolazioni.
Resta fermo alla data del 17 dicembre (anche in questo caso il 16 cade di domenica) il versamento a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate, tenendo conto dell'aliquota e della detrazione deliberate dai Comuni. In altri termini, i contribuenti dovranno rideterminare l'Imu dovuta per l'intero periodo di possesso e versare a saldo la differenza tra l'imposta ricalcolata sulla base delle decisioni comunali e l'importo delle rate già versate.
Il versamento della rata che scade oggi si può effettuare esclusivamente con il modello F24 ordinario o semplificato. In quello ordinario va indicato nella sezione relativa all'Imu e agli altri tributi locali il codice tributo «3912». Il versamento dell'importo dovuto sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze deve essere indicato cumulativamente in un unico rigo arrotondando gli importi all'unità di euro. Inoltre, nella sezione del modello va barrata la casella «Acc.» (acconto) e vanno indicati: il codice catastale del Comune di ubicazione degli immobili; il numero degli stessi considerando le pertinenze; il 2012 quale anno di riferimento ed il numero «0202» (rata 2 di 2) nello spazio «rateazione/mese rif.». Il contribuente, inoltre, deve indicare la detrazione spettante.
Il versamento non va effettuato se l'imposta complessivamente dovuta è inferiore a 12 euro, fermo restando che i Comuni possono variare tale soglia.
La tripartizione del versamento dell'Imu 2012 riguarda solo l'abitazione principale e le sue pertinenze. Pertanto, anche in considerazione delle differenze con la meno stringente normativa Ici, è importante inquadrare correttamente queste definizioni. La più importante novità consiste nel fatto che per abitazione principale si deve intendere l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota e la detrazione devono essere uniche per nucleo familiare.
Sempre in tema di abitazione principale, la circolare 3/DF/2012 ha chiarito che questa deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come

tale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario. Quanto alle pertinenze dell'abitazione principale, si considerano tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto insieme all'abitazione principale.

Assimilazione
LA PAROLA CHIAVE

L'Imu restringe la nozione di abitazione principale rispetto all'Ici. Vengono meno anche molte possibilità di «assimilazione» che prima erano lasciate ai Comuni, come quella di tassare al pari della prima casa gli alloggi concessi in comodato ai parenti. Ora, al massimo, si può prevedere una riduzione d'imposta. Le uniche assimilazioni consentite dalla legge sono quelle per le case non locate di anziani e disabili ricoverati e residenti in istituti di cura, e quelle per le abitazioni degli italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire, sempre a patto che le unità immobiliari non risultino affittate.

Il Sole-24 Ore del lunedì
AUTONOMIE LOCALI E PA
Accatastamento. Le previsioni ministeriali del 26 luglio
Sui fabbricati rurali attuazione oltre la legge
Ennio Dina

Il decreto ministeriale del 26 luglio sull'accatastamento dei fabbricati rurali strumentali dà attuazione al decreto legge 201/2011, ma va oltre le prescrizioni di legge. Ma andiamo con ordine.
L'articolo 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, del decreto legge 70/2011 ha modificato le procedure di riconoscimento di ruralità dei fabbricati e per il loro accatastamento. La norma puntava a consentire l'accatastamento dei fabbricati rurali in sanatoria nelle categorie A/6, per le abitazioni, e D/10, per gli immobili strumentali, per esentarli dall'Ici. Ma la norma ha incontrato problemi attuativi, in parte risolti dal decreto legge 201/2011, che, pur abrogando le norme del decreto legge 70/2011, ne ha salvaguardato gli effetti, prorogando i termini e affidando a un decreto il compito di prevedere le modalità per l'inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario, per gli immobili rurali a uso abitativo. Ma il decreto attuativo del 26 luglio suscita alcune perplessità.
La prima riguarda il classamento dei fabbricati rurali strumentali. Il decreto 201 prevede che debbano essere accatastati nella categoria D/10, mentre il decreto attuativo, ha previsto che «ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1 (abitazioni e fabbricati rurali strumentali, ndr), diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione». In questo modo è stata estesa ai fabbricati rurali strumentali una procedura che doveva essere prevista solo per le abitazioni, creando problemi di controllo.
Un secondo aspetto riguarda le competenze. L'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legge 70/2011 prevedeva che l'agenzia del Territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità previsti dall'articolo 9 del decreto legge 557/93, convalidasse la certificazione prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo e riconoscesse l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Ma il decreto attuativo prevede genericamente un controllo a campione. Per i controlli ci si affida ai Comuni, che secondo la legge avrebbero solo un ruolo volontario e complementare e all'agenzia delle Entrate.
Suscita perplessità anche la valenza retroattiva del riconoscimento di ruralità. La norma richiedeva che i requisiti di ruralità previsti dall'articolo 9 del decreto legge 557/93 fossero posseduti da almeno cinque anni, ma non prevedeva la retroattività degli effetti del nuovo accatastamento. Invece, per il decreto ministeriale, la presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. Una previsione che non ha effetti sull'esenzione dei fabbricati rurali ai fini Ici. Con l'abrogazione, da parte del decreto legge 201/2011, della norma introdotta dall'articolo 23, comma 1-bis, del decreto legge 207/2008, con cui veniva fornita l'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 504/92, «nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 557/93» è stato ripristinato l'assoggettamento a Ici dei fabbricati rurali.

ItaliaOggi Sette
FISCO

La linea della Cassazione sul rispetto dei 60 giorni. I motivi devono essere inseriti nell'atto

L'accertamento gioca d'anticipo

L'avviso emesso prima del termine è legittimo se c'è urgenza

Pagina a cura di Andrea Bongi

Sul rispetto del termine di sessanta giorni prima dell'emissione dell'accertamento la linea della Cassazione si fa più morbida. L'avviso di accertamento emesso senza il rispetto di tale termine sancito dall'articolo 12, comma 7 dello Statuto del contribuente è legittimo, a patto però che i motivi d'urgenza per tale deroga esistano davvero e siano insiti nell'atto o esplicitati dall'Ufficio a richiesta del contribuente.
È questo, in estrema sintesi, il contenuto delle due recentissime pronunce emesse sul tema dalla Suprema corte: la sentenza n. 11944 del 13 luglio scorso e l'ordinanza n. 11347 del 5 luglio 2012.
Si tratta, per certi versi, di un cambio di rotta da parte dei giudici di legittimità secondo i quali, come si legge nella prima delle due pronunce sopra citate, «l'esonero dall'osservanza del termine di cui all'art. 12, comma 7 della legge n. 212 del 2000 opera in concorrenza del requisito dell'urgenza nell'emissione dell'avviso, pure se di tale ragione non si fa menzione nella motivazione dell'avviso stesso».
In altri termini, continua la suprema corte «l'effetto derogatorio dell'urgenza sussiste ex se senza che sia a tal fine necessario che il fatto che la determini sia enunciato nell'atto impositivo, il quale, a norma del menzionato art. 7 dello Statuto del contribuente, deve indicare esclusivamente le ragioni della pretesa tributaria».
Un cambiamento di prospettiva che, pur non stravolgendo l'impianto normativo fissato dalla legge n. 212 del 2000 e, in particolare, la possibilità di derogare il termine dei sessanta giorni in presenza di casi di particolare e motivata urgenza, è destinato a favorire l'operatività degli uffici fiscali.
Questi ultimi potranno, infatti, agire in deroga al precetto contenuto nello Statuto del contribuente anche senza indicare nella motivazione dell'atto di accertamento tali casi di particolare e motivata urgenza.
La sussistenza di tali requisiti, recita ancora la parte motiva della sentenza n. 11944 «può esser dimostrata dall'Ufficio e, viceversa, esser contestata, unitamente alle ragioni di merito, tanto in via amministrativa, col ricorso in autotutela, quanto in via giudiziaria, entro il termine ordinario previsto dalla legge nel corso del giudizio».
Questa nuova linea interpretativa della Cassazione sembra trarre direttamente spunto dalle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 244/2009. Tale precedente è infatti espressamente richiamato nell'ordinanza n. 11347 del 5 luglio scorso all'interno della quale si ricorda come secondo la consulta «la sanzione della nullità dell'avviso di accertamento va ricollegata alla assenza di motivazione in ordine all'eventuale urgenza che ne ha determinato l'adozione».
La mera inosservanza del termine dei sessanta giorni previsto dal comma 7 dell'articolo 12 dello Statuto, non è dunque in grado di determinare in maniera automatica l'illegittimità dell'accertamento che scatterà solo se la deroga di tale termine previsto a favore del contribuente sia priva di valida motivazione.
È dunque errato considerare il termine dei sessanta giorni come «assolutamente perentorio», recita la suprema corte nelle motivazioni dell'ordinanza n. 11347 del 5 luglio scorso, prevedendo che la sua mera inosservanza vada sanzionata con la nullità, a prescindere dal fatto che una particolare e motivata urgenza ne possa giustificare la deroga.
Le motivazioni della suddetta deroga potrebbero dunque essere esplicitate nell'atto di accertamento oppure sussistere ex se senza cioè che sia necessario «che il fatto che la determini sia enunciato nell'atto impositivo, il quale, a norma del menzionato articolo 7 dello Statuto del contribuente, deve indicare esclusivamente le ragioni della pretesa tributaria».
Questo ragionamento non incide, secondo la Cassazione, sul diritto del contribuente in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti di particolare e motivata urgenza che hanno indotto l'ufficio alla suddetta deroga.
La presenza dei requisiti che hanno giustificato la deroga al suddetto termine potranno infatti essere dimostrati dall'ufficio sia in sede amministrativa, tramite il ricorso all'istituto dell'autotutela, oppure in sede giudiziaria di fronte alle commissioni tributarie.
Solo se nel corso di tali procedimenti dovesse emergere che l'atto è stato emesso prima del suddetto termine in assenza di casi di particolare e motivata urgenza potrà allora scattare la sanzione delle nullità dello stesso.

In un certo senso le due pronunce sopra elencate costituiscono una sorta di «picconata» all'impianto normativo contenuto nel più volte citato articolo 12 dello Statuto del contribuente. Quello che doveva essere un onere per l'ufficio a tutela e garanzia della parte più debole del rapporto giuridico-tributario finisce ora per costituire ulteriore fonte di aggravio probatorio proprio per quest'ultimo.
Dovrà, infatti, essere il contribuente a sollevare tale eccezione chiedendo prima all'ufficio e poi al giudice di verificare la sussistenza dei requisiti di particolare e motivata urgenza che hanno indotto l'ufficio a non rispettare

il termine dei sessanta giorni previsto dalla legge. In assenza di tale richiesta si corre infatti il rischio che atti emanati in difetto dei requisiti di legge riescano comunque ad esplicitare appieno i loro effetti.

Corriere della Sera
Economia
Redazione Online
Stangata Imu, ecco quanto pesa la seconda rata
Stime dell'osservatorio uil: punte di 154 euro a roma, 142 a milano
Ma il conto più salato arriverà con il saldo a dicembre

Finite le ferie, per tante famiglie è arrivato il momento di mettere mano di nuovo al portafoglio per far fronte al pagamento della seconda rata dell'Imu. Lasciato alle spalle l'acconto di giugno, per i proprietari di una prima casa, se hanno optato per il pagamento in tre rate, arriva la scadenza del 17 settembre. Da una stima effettuata dall'Osservatorio periodico sulla fiscalità locale della Uil Servizio Politiche Territoriali, sui 104 Comuni capoluogo di provincia, la «stangatina» autunnale peserà mediamente 44 euro, con punte di 154 euro a Roma, 142 euro a Milano, 136 euro a Bologna, 110 euro a Rimini, 107 euro a Verona.

IL SALDO - Ma il conto più salato arriverà con il saldo a dicembre: mentre gli acconti di giugno e settembre sono calcolati con le aliquote base (4 per mille per la prima casa e 7,6 per mille per la seconda), il conguaglio sarà effettuato con le aliquote deliberate dai singoli Comuni che possono aumentarle o diminuirle del 2 per mille sulla prima casa e del 3 per mille sugli altri immobili. Dal monitoraggio sui comuni capoluogo, spiega Guglielmo Loy, segretario confederale della Uil, emerge che, i sindaci, pur cercando di limitare gli aumenti del prelievo sulla prima casa, ritoccano verso l'alto l'aliquota degli altri immobili puntando in moltissimi casi su quella massima (10,6 per mille). Ad oggi, tra le città, che hanno deliberato le aliquote, 34 hanno aumentato quella per la prima casa, mentre 79 hanno ritoccato all'insù quella per gli altri immobili. E così a Dicembre mediamente per una prima casa, agli acconti di giugno e settembre (88 euro), si dovranno aggiungere altri 58 euro, con punte di 331 euro a Roma, 143 euro a Milano, 136 euro a Bologna, 194 euro a Rimini, 107 euro a Padova e Verona.

LE SECONDE CASE - Il conguaglio diventa ancora più pesante per le seconde case: l'Imu passa da un acconto medio di 321 euro a un saldo di 467 euro, con punte di 1.209 euro a Roma, 1.150 euro a Milano, 1.121 euro a Bologna, 915 euro a Firenze, 903 euro a Rimini;,763 euro a Latina. Complessivamente l'Imu peserà per il 2012 sulle famiglie 934 euro medi (146 euro medi per la prima casa e 788 euro per una seconda casa).

Martedì 18 settembre 2012

Il Sole-24 Ore
NORME E TRIBUTI
Enti locali. Al via la valutazione dei partner per il soggetto «progettato» dall'Anci: la partita coinvolge sei società
Riscossione, la corsa entra nel vivo
Raffica di bandi fra ottobre e novembre - Possibile riportare i servizi all'interno
IN LIZZA
L'alleanza fra Poste e Tributi ed Engineering Tributi, quella fra Abaco, Publiservizi e Ica oltre ad Aipa Spa che corre da sola
Gianni Trovati
MILANO

Almeno sei concorrenti, raggruppati in alleanze temporanee, si sono presentati ai nastri di partenza nella selezione lanciata dall'Associazione dei Comuni per trovare il partner operativo con cui lanciarsi nel campo della riscossione dei tributi locali lasciato libero dall'addio di Equitalia dal 1° gennaio prossimo.
I termini per chiedere di partecipare alla corsa sono scaduti ieri a mezzogiorno: l'Anci, in attesa di riunire la commissione e mettere mano alle carte per la verifica dei requisiti sulle società con cui far partire AnciRiscossioni, non ha diffuso informazioni, ma a quanto risulta al Sole 24 Ore a fronteggiarsi ci sono almeno due associazioni temporanee d'impresa più qualche altro operatore. Come nelle previsioni, in campo è entrata poste italiane, con la controllata Poste e Tributi, che ha presentato la propria proposta in alleanza con Engineering Tributi, la società di Engineering ingegneria informatica già attiva nella riscossione locale. Un'altra alleanza temporanea dovrebbe essere rappresentata dalla padovana Abaco con la casertana Publiservizi e la romana I.C.A. Tributi. Alla selezione parteciperebbe anche Aipa (Agenzia italiana per le Pubbliche amministrazioni Spa), nata a Milano negli anni '20 e

ora specializzata soprattutto nella creazione e gestione delle banche dati. Il versante informatico è naturalmente il terreno d'elezione anche per Engineering, che si è alleata a Poste e Tributi sul fronte operativo in un'Ati su cui sembrano catalizzarsi molte attenzioni: Poste, tra l'altro, già nei mesi scorsi aveva mostrato il proprio interesse crescente nel ramo della fiscalità locale siglando protocolli d'intesa con alcune Anci regionali.
L'esame delle domande, almeno nelle intenzioni dell'Anci, dovrebbe bruciare il più possibile le tappe, perché i tempi sono stretti: le prossime saranno settimane cruciali per le gare che la stragrande maggioranza dei 6.100 Comuni serviti per la riscossione coattiva e spontanea da Equitalia dovranno lanciare alla ricerca del nuovo partner.
Le alternative, infatti, non sono molte: c'è la reinternalizzazione del servizio, come ha fatto parzialmente Milano (e come ha fatto Livorno, preparandosi però con largo anticipo), ostacolata nella maggioranza dei casi dai vincoli alle assunzioni e dalla difficoltà di ricostruire in fretta le competenze necessarie per una partita delicata come quella tributaria. Per gli altri, c'è la via maestra della gara e, dopo la "sospensione" di questi mesi in attesa che il quadro si chiarisse, i bandi si moltiplicheranno tra ottobre e novembre, per essere operativi a regime dal 1° gennaio.
È sulla prossima ondata di gare dei Comuni, del resto, che si concentrano le attese di quasi tutte le società iscritte all'albo nazionale, che nell'AnciRiscossioni avranno un nuovo concorrente. La società targata Anci, infatti, dovrà partecipare alle selezioni, e nella strategia dell'Associazione sarà inizialmente la cessione del marchio a garantire un "valore aggiunto" nelle varie procedure a evidenza pubblica. Solo in un secondo tempo, AnciRiscossioni potrebbe entrare più direttamente sul terreno di gioco, attraverso l'iscrizione all'Albo per la quale però occorrerà prima di tutto raccogliere il capitale sociale (fino a 10 milioni).
Il gioco delle gare può essere dribblato solo dagli enti che, grazie anche agli ultimi colpi assestati dalla Consulta alle liberalizzazioni, potranno continuare a contare sull'affidamento in house a realtà interamente pubbliche. È il caso di alcune grandi città, che negli anni passati hanno costruito società specializzate nella riscossione, come accaduto a Torino con Soris e a Roma, con Risorse per Roma poi trasformata in AequaRoma, che fin qui però è sempre stata affiancata da Equitalia. Una declinazione diversa dello stesso approccio è quello della Provincia di Trento, che con una serie di enti del territorio ha costituito nel 2006 Trentino Riscossioni e con la recente adesione del capoluogo diventa in pratica la «nuova Equitalia» della propria zona.

La situazione

FOTOGRAMMA

01 | LA SELEZIONE
L'Associazione dei Comuni ha lanciato un bando per la ricerca del socio operativo di AnciRiscossioni, la società che dovrà partecipare alle gare dei Comuni per l'affidamento del servizio entrate

02 | IN CORSA
Nei prossimi giorni saranno diffuse le informazioni sui partecipanti al bando, che scadeva ieri. Secondo i primi dati, comunque, alla corsa partecipano almeno due associazioni temporanee d'impresa (Ati: la prima è rappresentata da Poste e Tributi ed Engineering Tributi, la seconda da Ica, Abaco e Publiservizi) più altri concorrenti come Aipa (Agenzia italiana per Pubbliche amministrazioni Spa)

03 | I RUOLI
Nella prima fase, AnciRiscossioni fornisce in esclusiva triennale al partner il proprio marchio per partecipare alla gara (in cambio, è previsto un canone minimo annuale da 50mila euro). In un secondo tempo, AnciRiscossioni potrebbe entrare direttamente nel campo attraverso l'iscrizione all'albo delle società di riscossione, ottenendo in quel caso l'utilizzo in esclusiva della struttura operativa dei soci

173
I soggetti in campo
L'Albo delle società di riscossione è formato da 173 posizioni. In realtà, tenendo conto dei posti liberati da società decadute e da quelli di Equitalia, i concorrenti alla riscossione locale sono meno

6.100
La platea
Sono i Comuni serviti da Equitalia per la riscossione coattiva e quella spontanea. Il solo campo della riscossione coattiva vale un miliardo all'anno in termini di incassi e il doppio in accertamenti

Il Sole-24 Ore
NORME E TRIBUTI

Lotta all'evasione. Con un provvedimento del direttore delle Entrate arriva una proroga di quasi sei mesi

Beni ai soci, rinvio al 2 aprile

Salta la scadenza del 15 ottobre per la comunicazione dei dati all'amministrazione

Marco Bellinazzo - Dario Deotto

La prima comunicazione dei beni utilizzati dai soci scivola al 31 marzo 2013 (anzi, al 2 aprile per la coincidenza delle festività pasquali). Ieri, l'agenzia delle Entrate ha ufficializzato la proroga della scadenza, anticipata dal Sole 24 Ore del 15 settembre scorso. Il rinvio è di cinque mesi e mezzo rispetto al termine del 15 ottobre 2012 ed è stato disposto, come spiega il comunicato dell'Agenzia, «tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta novità della misura».
Nelle ultime settimane, in effetti, professionisti, operatori e associazioni di categoria avevano sollevato molte perplessità su diversi aspetti della disciplina, al punto che da più parti si sollecitava, più che un differimento dei termini o ulteriori chiarimenti, un ripensamento totale dell'operazione. Operazione che avrebbe come finalità quella di reperire una serie di dati utili ai fini del futuro redditometro, ma che da subito si contraddice, visto che in un tracciato record di dettaglio della comunicazione viene prevista la possibilità che il socio non risulti una persona fisica. Il redditometro si rivolge, però, soltanto ai soggetti persone fisiche, per cui non si comprende il riferimento a soggetti che non lo sono.
Il rinvio lungo permetterà, in ogni caso, alla stessa amministrazione finanziaria di rimettere mano alle istruzioni per risolvere le questioni più intricate.
La norma, per esempio, stabilisce che la comunicazione va effettuata «nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies» (dell'articolo 2 del Dl 138/2011). Quest'ultima disposizione prevede che le spese e i costi dei beni dell'impresa concessi in godimento ai soci non sono deducibili se il corrispettivo pagato da questi ultimi è inferiore al valore normale del diritto di godimento dei beni. Il comma 36-quaterdecies, quindi, vuole colpire quelle ipotesi in cui il bene, causa il diritto personale di utilizzo da parte del socio o del familiare, non risulta "collegato" all'attività d'impresa, con la conseguenza che, in questo modo, lo stesso bene non risulta inerente, provocando l'indeducibilità dei componenti negativi a esso riferiti. Se ne dovrebbe dedurre, con riferimento alla comunicazione, che l'obbligo sussiste solo per quei beni che non risultano inerenti, tra i quali non possono rientrare, tra l'altro, le autovetture utilizzate in parte per l'attività d'impresa per le quali si applica la predeterminazione legale dell'inerenza dell'articolo 164 del Tuir. Invece, secondo il provvedimento delle Entrate dello scorso 15 giugno, l'obbligo di comunicazione sussisterebbe per ogni tipologia di bene (che sia inerente o meno).
C'è poi la questione dei finanziamenti soci e delle altre forme di capitalizzazione. I finanziamenti, i conferimenti, eccetera, hanno senz'altro rilevanza e interesse ai fini del "sintetico", ma non c'è alcuna norma che prevede l'obbligo di comunicazione degli stessi. Ne esiste, in verità, una (il comma 36-septiesdecies), ma questa dice semplicemente che ai fini dei controlli e della ricostruzione sintetica del reddito si terrà conto dei finanziamenti e dei conferimenti. Cosa, peraltro, che accade da sempre.
La norma stabilisce ulteriormente (comma 36-sexiesdecies) l'applicazione della sanzione del 30%, in caso di omessa o irregolare comunicazione dei dati, sull'importo che costituisce reddito diverso per il socio o per il familiare. Si applica, invece, la sanzione "residuale" da 258 a 2.065 euro se i componenti negativi relativi ai beni non inerenti non sono stati dedotti e se il socio ha dichiarato un reddito diverso pari al valore normale del diritto di godimento. Quest'ultima previsione risolve ogni cosa: l'ipotetica esigenza di comunicare i finanziamenti soci e le forme di capitalizzazione (richiesta dal provvedimento delle Entrate, ma non dalla norma) non può originare alcun reddito diverso per i soci né alcuna indeducibilità relativa ai beni. Così come nessun reddito diverso può provocare il bene, come l'auto, per il quale già la norma forfetizza l'inerenza e la deducibilità dei componenti negativi, visto che lo stesso si presta, per sua natura, a un utilizzo personale o familiare. Conseguentemente, in caso di omissione di questi dati non può trovare applicazione alcuna sanzione, considerando che quella "residuale" viene già prevista quando società e soci si adeguano alle nuove disposizioni, non deducendo (la società) e dichiarando un reddito diverso (il socio).

Comunicato Stampa

Il provvedimento
Pubblichiamo il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate relativo a modalità e termini di comunicazione dell'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o

familiari, ai sensi dell'articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Modifiche al provvedimento del 16 novembre 2011

1. Proroga

Il termine previsto al punto3.5 del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, già prorogato al 15 ottobre 2012, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2013.

2. Motivazioni

Il presente provvedimento modifica il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 15 novembre 2011. La previsione di un più ampio termine per la prima comunicazione dei dati, originariamente fissato al 15 ottobre 2012, è disposta tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta novità dell'obbligo in parola.

Il Sole-24 Ore
NORME E TRIBUTI
La strategia. Befera: premiare i contribuenti onesti
L'Agenzia al lavoro sulla trasparenza

Trasparenza e semplificazione. Intorno a questi due cardini va costruita quella «innovazione culturale» che anche ieri, intervenendo a un convegno alla facoltà di Economia di Torino, il direttore dell'agenzia delle Entrate e presidente di Equitalia, Attilio Befera ha invocato come indispensabile per migliorare («da entrambi i lati») il rapporto tra cittadini e Fisco.

Secondo Befera per favorire questa innovazione culturale «l'azione di deterrenza è irrinunciabile. Si sa che in America l'istituzione più temuta non è l'Fbi, ma l'Irs, l'ente federale delle imposte. Il modello americano è spesso preso ad esempio senza che nessuno vi intraveda una deriva verso uno "stato di polizia" tributario».

Insieme alla deterrenza, Befera però reputa necessari opportuni "riconoscimenti" per i contribuenti onesti e la "semplificazione" degli adempimenti fiscali. In questo contesto, ha spiegato, «andrebbero premiati i contribuenti onesti, vale a dire, dare a loro non tanto un premio quanto il riconoscimento che meritano per la loro onestà». In questa direzione è già stato fatto qualche passo, ha detto Befera, «come la riduzione dei termini e l'introduzione di franchigie per l'accertamento per chi dichiara ricavi e compensi in linea con le risultanze degli studi di settore o come l'eliminazione di una serie di obblighi contabili per coloro che inviano telematicamente all'Agenzia i dati relativi all'attività svolta e istituiscono un conto corrente dedicato». E su questo regime, della trasparenza, l'Agenzia è al lavoro.

Quanto alla semplificazione Befera ha confermato che «entro il 30 settembre cercheremo di eliminare gli adempimenti obsoleti, inutili e che non danno valore aggiunto. Cercheremo di farlo in via amministrativa. Ma occorre operare in profondità, portando anche a una completa riscrittura del testo unico sulle imposte dirette».

L'azione dell'agenzia delle Entrate, ha aggiunto Befera, deve essere guidata da principi di «equilibrio, misura e ragionevolezza», tanto più in una situazione di complessità e difficoltà interpretative del sistema. «La nostra azione – ha osservato, il direttore dell'Agenzia – deve essere non solo giusta, ma essere percepita come giusta, a cominciare dal dimostrare di saper ascoltare fino in fondo le ragioni dell'interlocutore, senza per questo doverle necessariamente condividere».

Il Sole-24 Ore
NORME E TRIBUTI
Il rischio del ricorso ai giudici
Emilia Romagna, lo scontro parte prima della gara
IL QUADRO
Chiesto l'annullamento in autotutela del bando In caso contrario partiranno le impugnazioni

La gara indetta dalla Regione Emilia Romagna per trovare il partner operativo della nuova realtà che da Bologna dovrebbe supportare i Comuni nella riscossione è «indeterminata nell'oggetto», e prevede requisiti di partecipazione «irragionevoli».

L'attacco frontale arriva da AscoTributi Locali, l'associazione che riunisce soprattutto le aziende nate dallo scorporo della fiscalità locale dai vecchi concessionari nazionali, e da Corit, la Spa delle riscossioni di Banca Carim. AscoTributi e Corit sono andate per avvocati senza attendere i termini di presentazione delle domande, che scadono il 28 settembre, e hanno chiesto alla Regione di annullare in autotutela il bando: se ciò non dovesse accadere, avverte la lettera recapitata a Bologna nei giorni scorsi, l'associazione e l'azienda passeranno direttamente alle carte bollate.

La vicenda ha un significato che supera l'ambito locale, perché nel panorama della fiscalità comunale agitato dall'uscita di Equitalia in calendario dal 1° gennaio il «caso» emiliano può essere considerato anticipatore per l'interventismo di molte Regioni. In pratica, l'Emilia ha lanciato una gara europea (valore di 234 milioni di euro,

divisi in 11 lotti con scadenza dei termini il 28 settembre, tranne un lotto che scade il 22 ottobre) non per un affidamento in concessione ma per la creazione di un "soggetto di supporto" ai Comuni che si potranno convenzionare restando però gli attori principali e i responsabili diretti della riscossione. Tra le altre cose, il nuovo soggetto "creato" dalla Regione potrebbe fornire su richiesta l'ufficiale della riscossione, che soprattutto per gli enti medio-piccoli rappresenta un problema ma è indispensabile per attivare le azioni esecutive.
AscoTributi e Corit contestano però proprio la strategia di fondo della gara, che con la procedura di affidamento scelta (la centrale di acquisto) violerebbe secondo loro una delle regole-base dell'azione dei Comuni nella fiscalità (si tratta dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare e le modalità della riscossione dei tributi da parte degli enti locali). Da questo "vizio di fondo", nella lettura offerta dalla richiesta di annullamento degli atti, discenderebbero gli altri: tutta la costruzione dipende dalla futura adesione da parte dei Comuni, senza la quale «i risultati della procedura di gara sarebbero del tutto irrilevanti». In un quadro soggetto a una variabile così determinante, manca «la possibilità concreta di valutare il possibile gettito delle entrate», e di conseguenza non è possibile ipotizzare i guadagni attesi (basati sull'aggio in percentuale) e su questo costruire l'offerta.
Dagli esiti di questa battaglia appena avviata dipende anche l'evoluzione di altri scenari regionali, a partire dalla Toscana che sta già lavorando a una soluzione analoga. Anche il Piemonte ha in programma la creazione di un ente per affiancare i Comuni, e nel Lazio sono già due le proposte di legge depositate per la costituzione di una società.

La vicenda
01 | LA GARA L'Emilia Romagna ha lanciato una selezione per individuare il partner operativo di una struttura che sarà chiamata a svolgere un'azione di supporto ai Comuni nella riscossione dei tributi in seguito all'abbandono da parte di Equitalia della fiscalità locale. I Comuni potranno scegliere con convenzione di quali servizi usufruire. I Comuni continueranno a essere i diretti responsabili della riscossione, e il nuovo soggetto fornirà servizi di supporto come gli ufficiali della riscossione
02 | LE CARATTERISTICHE La gara è divisa in 11 lotti, con scadenza il 28 settembre (tranne un lotto, per il quale la selezione scade il 22 ottobre). Tra le caratteristiche chieste per poter partecipare alla gara c'è quella di avere tra i clienti Comuni di almeno 50mila abitanti per servizi analoghi
03 | L'OPPOSIZIONE AscoTributi Locali e Corit Riscossioni (Spa del gruppo Banca Carim) chiedono alla Regione l'annullamento in autotutela della procedura, annunciando che in caso di prosecuzione proporranno ricorso giurisdizionale
04 | LE CONTESTAZIONI L'associazione e l'azienda contestano in primo luogo «l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto», dal momento che le dimensioni reali dell'attività dipendono dal numero dei Comuni che aderiranno e dall'entità dei servizi che chiederanno

Il Sole-24 Ore
NORME E TRIBUTI
Gli operatori. Le mosse
Il gruppo di Sarmi gioca la carta della presenza diffusa sul territorio
LE BANCHE
Intesa e Unicredit per ora non si sono fatte avanti Mps deve ancora decidere Carige punta al mercato della Liguria
Marco Ferrando

Di certo, per ora, c'è soltanto l'interesse di Poste Italiane. Per il resto, l'attività di riscossione dei tributi comunali che Equitalia dismetterà dal 1° gennaio prossimo non sembra stuzzicare particolarmente l'appetito delle banche, con la sola eccezione di alcuni istituti locali che già oggi presidiano il mercato e di conseguenza puntano a restarci.
In prima fila, comunque, resta anzitutto il gruppo guidato da Massimo Sarmi. Dalla società non arrivano dichiarazioni ufficiali, ma la presenza di Poste Italiane – attraverso
la controllata Poste e Tributi – tra i sei concorrenti che ieri hanno depositato la propria candidatura alla selezione lanciata dall'Anci per trovare un partner nazionale è fuori discussione, in tandem con Engineering Tributi. Attualmente Poste Italiane lavora al fianco del Comune di Civitavecchia e di centinaia di altri piccoli centri, e nella ritirata di Equitalia vede la possibilità concreta per consolidarsi in un settore considerato strategico, in cui può far valere la capillarità dei suoi 14mila uffici postali sparsi per il paese insieme allo storico know how sul doppio versante della stampa e della spedizione dei documenti di pagamento. Poste Italiane, poi, ha dalla sua i tre giorni con cui attualmente è in grado di trasferire sui conti correnti delle amministrazioni le somme versate allo sportello – o via web – dagli utenti: per i comuni la possibilità di avere una rendicontazione quasi immediata e

trasferimenti day by day rappresenta un vantaggio importante, soprattutto in una fase contraddistinta dalla cronica emergenza liquidità.
Le perplessità delle banche
E le banche? A quanto si apprende, tra gli istituti di credito ieri nessuno si è fatto avanti con l'Anci, ma resta aperta la partita delle selezioni locali indette dai 6.100 comuni che oggi lavorano con Equitalia.
In questo caso, i due big italiani, Intesa Sanpaolo e UniCredit fanno intendere che dopo essere usciti, a fatica, negli anni scorsi dalla riscossione dei tributi locali non anelano a rientrarvi. Anche perché, si fa notare, per una banca la riscossione è un'attività molto onerosa dal punto di vista tecnico e operativo ma molto poco remunerativa sul fronte del marketing, visto che di mezzo ci sono pur sempre dei pagamenti, spesso salati. Discorso diverso per alcuni grandi gruppi con un forte radicamento territoriale. Carige, per esempio, dopo aver escluso la propria partecipazione alla selezione nazionale indetta dall'Anci, sta valutando la possibilità di prendere parte ad alcune delle gare che dovrebbero essere indette nel corso delle prossime settimane dai comuni: nel mirino dell'istituto guidato da Giovanni Berneschi ci sarebbe, ovviamente, la Liguria, dove il gruppo può vantare su una presenza articolata su 207 sportelli e consolidati rapporti di collaborazione con le amministrazioni del territorio regionale. Discorso in parte analogo per il Monte dei Paschi di Siena, unica tra le grandi banche a essere direttamente iscritta all'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali: le priorità per il gruppo presieduto da Alessandro Profumo al momento sembrano altre e la sofferta esperienza siciliana con Serit, società mista costituita negli anni passati con la Regione da cui la banca è uscita a fine 2010, sembrano scoraggiare il gruppo a tornare sul mercato della riscossione, ma da Rocca Salimbeni si fa presente che una valutazione puntuale in proposito al momento non è ancora stata effettuata.
I piccoli istituti
Infine, le banche medio-piccole di valenza locale. In alcuni casi questi istituti possono vantare esperienze collaudate di attività al fianco degli enti locali, e – quando è così – si punta a consolidarle: un caso su tutti, quello di Sorit, controllata per l'83,9% dal gruppo bancario Cassa di risparmio di Ravenna e per il restante 16,1% dalla Banca di Romagna, già attiva sulla riscossione dei tributi per conto degli enti locali e di altri enti pubblici della zona e candidata naturale a espandere il proprio raggio d'azione nel corso dei prossimi mesi con il passo indietro di Equitalia.

Il Sole-24 Ore
NORME E TRIBUTI
Immobili. Dopo la scadenza della seconda rata l'attenzione ritorna sui perdoni e sulla denuncia entro il 1° ottobre
Imu, il separato deve dichiarare
Obbligo del coniuge assegnatario - Difficili verifiche fra dati catastali e anagrafici
IL RAVVEDIMENTO
Possibile mettersi in regola entro il termine breve di 15 e 30 giorni o entro quello lungo di un anno
Luigi Lovecchio

Scaduti i termini per il pagamento delle prime due rate del l'Imu si apre la possibilità di rimediare ad errori ed omissioni attraverso il ravvedimento. Ma l'ampia casistica che si va scoprendo nell'applicazione pratica dell'imposta suscita sempre nuovi dubbi. Va peraltro ricordato che per il primo anno di applicazione del l'imposta, la circolare n. 3 del 2012 delle Finanze, nel richiamare la disciplina dell'Imu, ha raccomandato ai comuni una ampia esimente da sanzioni. Tanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 212/2000, quando si ravvisino obiettive incertezze sull'ambito di applicazione delle disposizioni di legge.
È peraltro da escludere l'esonero da sanzioni in caso di totale omissione degli obblighi di pagamento del tributo. Ugualmente, non pare proprio scusabile il contribuente che decida di sua iniziativa di pagare per intero l'imposta dovuta in sede di saldo, a dicembre.
Se non si vogliono correre rischi, la procedura per regolarizzare le omissioni è quella ordinaria di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/1997. Questa prevede un termine breve di trenta giorni dalla violazione, e un termine lungo. Se il pagamento viene effettuato entro trenta giorni, la sanzione è pari a un decimo di quella base, oltre gli interessi legali. Quest'ultima a sua volta è pari al 2% del l'importo pagato in ritardo, per ciascun giorno fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine. A partire dal sedicesimo giorno di ritardo la sanzione base diventa il 30% dell'imposta da regolarizzare.
Il termine lungo per la regolarizzazione è un anno dalla violazione. In tale eventualità, la sanzione ridotta diventa il 3,75 per cento. Al riguardo, non si concorda con quanto affermato nella bozza delle istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione Imu. Secondo le Finanze, anche nell'Imu il termine lungo coinciderebbe con la dichiarazione dell'anno al quale si riferisce la violazione. Senonché, è del tutto evidente che non esiste la dichiarazione dell'anno 2012, poiché la denuncia va presentata entro novanta giorni dall'evento da dichiarare. Non si tratta quindi di una dichiarazione periodica ma di una denuncia puntuale.

Tra le novità della bozza delle istruzioni ministeriali, si segnala quella relativa alla casa assegnata in sede di separazione e divorzio. In proposito, si ricorda che ai fini dell'Imu la casa si considera in diritto di abitazione del coniuge assegnatario. Ciò significa che l'immobile deve essere tassato per intero in capo all'assegnatario, a prescindere dalla titolarità formale. La bozza precisa in proposito che l'assegnatario dovrà presentare la dichiarazione entro il primo ottobre prossimo solo in caso di separazione legale. Questo perché il divorzio risulta annotato agli atti dell'anagrafe comunale.
In proposito, si rileva che l'incrocio dei dati anagrafici con quelli catastali da parte del comune non sarà agevole. Dagli atti dell'anagrafe infatti non si desume l'avvenuta assegnazione del l'immobile. Non è chiaro inoltre come comportarsi in tutti i casi in cui l'immobile assegnato non sia in proprietà dei coniugi ma di terzi. Si pensi ad esempio all'immobile detenuto in locazione o in comodato dai due coniugi. Si ritiene che in questo caso il titolo di utilizzo dell'immobile non possa essere ricercato nel provvedimento del giudice ma nello specifico contratto posto in essere. Di conseguenza, in tali situazioni dovrebbero tornare applicabili le regole ordinarie Imu che danno rilievo alla titolarità formale del bene. Se ciò è corretto, nessun obbligo di pagamento sorgerebbe in capo al coniuge assegnatario.
Un caso particolare si verifica se il giudice assegna al coniuge separato un immobile diverso, in proprietà dell'altro coniuge. In tale situazione, potrebbe obiettarsi che non vi è assegnazione dell'ex casa coniugale, poiché il bene attribuito è per l'appunto un altro. Ragioni di carattere sistematico, invece, indurrebbero a non trattare in modo diverso fattispecie sostanzialmente equiparabili.

In sintesi

IMAGOECONOMICA

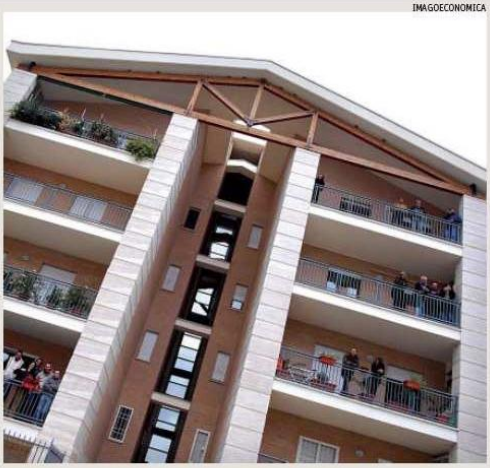

01 | IN CASO DI DIVORZIO
L'ex casa coniugale assegnata in sede di separazione e divorzio, ai fini Imu, si considera in diritto di abitazione del coniuge assegnatario; pertanto, l'unità immobiliare deve essere dichiarata e tassata per intero in capo all'assegnatario, a prescindere dalla titolarità formale del bene

02 | LA DICHIARAZIONE
La bozza delle istruzioni ministeriali alla compilazione della denuncia Imu precisa che il coniuge assegnatario dovrà presentare la dichiarazione entro il primo ottobre solo se l'assegnazione è avvenuta in sede di separazione legale; il divorzio infatti risulta annotato agli atti dell'anagrafe e quindi è conoscibile dal comune

03 | CASA NON IN PROPRIETÀ
Non è chiaro come comportarsi quando la casa assegnata non è in proprietà dei coniugi, perché appartiene a terzi (come una casa in comodato o in locazione); in tale ipotesi, si ritiene che debbano applicarsi le regole ordinarie e che quindi l'Imu sia dovuta dall'effettivo proprietario

Il Sole-24 Ore
NORME E TRIBUTI
Aliquote. Il Dipartimento delle Finanze precisa che si tratta di «riserva» e quindi resta allo 0,76%
La quota statale su coop e Iacp non è esente e va al Comune
LE CONSEGUENZE
Molti hanno pagato la prima rata allo 0,38% in base a un'interpretazione di Federcasa e ora rischiano il saldo a costo pieno
Pasquale Mirto

La disciplina Imu prevede che per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari non si applica «la riserva» della quota d'imposta a favore dello Stato.
La normativa prevede la non applicazione della riserva della quota statale e non l'esonero della quota statale, con conseguente assoggettamento dei fabbricati in questione, in sede di acconto, all'aliquota base dello 0,76 per cento.
In questa direzione anche il Dipartimento delle finanze che, con nota **prot. 12507 del 15 giugno 2012**, ha ritenuto che il legislatore, attraverso la previsione della rinuncia della quota statale, ha inteso destinare al Comune tutto il gettito del tributo, non più decurtato della quota statale, e non ridurre dallo 0,76 per cento allo 0,38 per cento l'aliquota di base applicabile agli immobili.
L'interpretazione ministeriale è stata ripresa anche nella risposta all'interrogazione parlamentare **n. 5-07216 del 28 giugno 2012**.
Tuttavia, Federcasa, con circolare n. 100/2012, pubblicata sul proprio sito web, richiamando una nota della Regione Lombardia che fa riferimento ad un chiarimento pervenuto dallo stesso ministero del l'Economia, ha ritenuto che gli istituti autonomi delle case popolari e le cooperative edilizie a proprietà indivisa fossero «esenti» dal versamento della quota statale.
Seguendo tale orientamento, si ritiene non conforme alla normativa, molte cooperative hanno corrisposto la prima rata utilizzando l'aliquota dello 0,38 per cento e la detrazione base.
Ulteriori elementi di incertezza derivano poi dalla lettura della risposta all'interrogazione parlamentare citata, dalla quale alcune cooperative ne hanno ricavato l'applicabilità anche della detrazione per i figli.
Sul punto, però, la circolare 3/DF ha ritenuto inapplicabile la maggiorazione per figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.

ItaliaOggi
IMPOSTE E TASSE
DELEGA FISCALE/ Le intenzioni delle Entrate nelle riflessioni del direttore Attilio Befera
Riforma interpelli su due binari
Una procedura facilitata e un ombrello contro i ricorsi
di Valerio Stroppa

Riforma degli interpelli con due obiettivi: metterli al riparo dai ricorsi diretti del contribuente e facilitarne la procedura. Le risposte rese dall'amministrazione finanziaria hanno natura di «semplice» parere e quindi va salvaguardata, se non riaffermata esplicitamente, la loro non impugnabilità in giudizio. Mentre per quanto riguarda la razionalizzazione della normativa sulla presentazione delle istanze, uno snellimento è auspicabile, purché questo non faccia perdere a ciascuna le sue peculiarità. Sono queste le riflessioni che il direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, ha manifestato nei giorni scorsi commentando in audizione alla camera il ddl recante la delega per la riforma fiscale (si veda ItaliaOggi del 12 settembre 2012). Provvedimento che all'articolo 6, comma 4 autorizza l'esecutivo a procedere al riordino della disciplina degli interpelli fiscali, che contempla a oggi circa una dozzina di tipologie diverse di istanze (si veda tabella in pagina). Con regole, tempistiche e modalità procedurali spesso difformi tra loro.

Introdotto nell'ordinamento tributario già ben prima dello Statuto del contribuente, nel corso degli anni tale istituto di confronto preventivo tra imprese e fisco «ha avuto una rapidissima proliferazione a seguito della sua generalizzazione perdendo, in taluni casi, la sua natura di strumento a disposizione del contribuente per conoscere preventivamente il parere dell'amministrazione su un caso concreto e personale», spiega Befera.
Il ddl delega, come emerge dalla relazione illustrativa, aspira a migliorare le forme di comunicazione e di cooperazione tra le imprese e gli uffici, «allo scopo di costruire un miglior rapporto tra le parti che contribuisca alla creazione di un quadro ordinamentale più affidabile». In tale ottica rientra anche la revisione della disciplina degli interpelli, la cui complessità ha richiesto dal 2000 in avanti circa una ventina di circolari esplicative delle Entrate. Befera reputa «condivisibili» i due obiettivi perseguiti dalla delega, ossia la necessità di raggiungere una migliore omogeneità della disciplina e di creare un coordinamento chiaro dell'istituto con la successiva fase giurisdizionale.

Il primo è un risultato «difficile ma perseguibile», rileva il numero uno di via Cristoforo Colombo. «Vero è che il nostro sistema conosce diversi tipi di interpello, introdotti nel corso degli anni, in ragione del fatto che diversi sono gli effetti che le istanze (e le risposte) producono. Pur nella specificità delle tipologie, altrettanto vero è che uniformare le procedure è possibile, sia per quanto riguarda l'individuazione delle strutture competenti sia per quanto attiene ai tempi e alle modalità di comunicazione delle risposte».

Più delicato, invece, il rapporto che lega gli interpelli al contenzioso tributario. «All'indomani dell'entrata in vigore dello Statuto del contribuente nessuno aveva mai messo in dubbio che l'interpello, in quanto parere dell'amministrazione, fosse un atto non impugnabile», osserva Befera. «E ciò non tanto per il principio di tassatività (vera o presunta) degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie (tra i quali non sarebbe nominativamente indicato l'interpello) quanto per l'assenza di lesività della risposte alle istanze». Ma poiché un interpello che dà esito negativo al contribuente potrebbe produrre «ex se» una maggiore pretesa tributaria, in alcuni casi i giudici hanno ritenuto quest'ultimo atto impugnabile. Circostanza che, in sede di attuazione della delega, il fisco vorrebbe scongiurare definitivamente. «È comprensibile che l'aumento delle tipologie di interpello (e soprattutto delle fattispecie in relazione alle quali l'istanza può essere presentata) abbia creato un forte disorientamento tra gli operatori», conclude il direttore dell'Agenzia, «ma, a maggior ragione, in un momento caratterizzato dalla ricerca di soluzioni concordate e di strumenti di deflazionamento del contenzioso, il ricorso avverso gli interpelli diviene una realtà sempre più preoccupante».

ItaliaOggi
IMPOSTE E TASSE
Comuni chiamati alla trasmissione delle richieste al ministero dell'economia e delle finanze
Patto di stabilità orizzontale nazionale, adesioni entro giovedì
di Matteo Barbero

Scade giovedì prossimo il termine entro cui i comuni devono trasmettere al Mef le richieste di adesione al Patto di stabilità orizzontale nazionale. La tempistica di attuazione di tale istituto (introdotto dall'art. 4-ter del dl 16/2012) è stata infatti corretta dall'art. 16 del dl 95/2012, che ha spostato la deadline al 20 settembre. Tale scadenza riguarda sia i comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del Patto 2012 sia quelli che prevedono di conseguire un differenziale negativo. Nel primo caso, occorrerà segnalare l'entità degli spazi finanziari che possono essere ceduti alla stanza di compensazione gestita dal Mef con il supporto dell'Anci, che provvederà a ridistribuirli agli altri comuni per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. Le comunicazioni devono essere effettuate sia mediante il sistema web, utilizzando l'apposito modello disponibile all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto, sia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta dal responsabile finanziario, da inviare al seguente indirizzo: ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello stato - Igepa - via XX Settembre , 97 - 00187 Roma. Sempre entro il 20 settembre, i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse. Entro il 5 ottobre, il Mef provvederà, sulla base delle richieste, alla rimodulazione degli obiettivi degli enti interessati, con riferimento all'anno in corso ed al biennio 2013-2014: in tale lasso di tempo, infatti, ai comuni cedenti è garantito il recupero degli spazi finanziari ceduti mediante il riconoscimento di una modifica migliorativa dell'obiettivo commisurata annualmente alla metà del loro valore, mentre agli enti cessionari saranno attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. Qualora la domanda superi l'offerta, l'attribuzione degli spazi finanziari disponibili sarà effettuata in proporzione alle richieste. Ai comuni cedenti verrà anche attribuito un contributo (non valido ai fini del Patto) pari alla quota ceduta e destinato alla riduzione del debito. Lo stanziamento previsto per l'erogazione di tale incentivo è stato ridotto a 200 milioni di euro: se tale cifra non fosse sufficiente, il contributo per ciascun comune sarà ridotto proporzionalmente. L'adesione al meccanismo è consigliata agli enti che sono già certi di non rispettare il Patto 2012 e che potrebbero, nella peggiore delle ipotesi, ridurre l'entità delle sanzioni previste per lo sforamento. Per gli altri enti in difficoltà, la scelta è meno agevole e dipende dall'urgenza di accelerare il pagamento di fatture ferme e dalla sostenibilità di un Patto ancora più pesante. È invece scaduto il 15 settembre il termine per le richieste relative al Patto regionale verticale, su cui le regioni dovranno pronunciarsi entro il 31 ottobre. Ieri, intanto, il Mef ha provveduto ad aggiornare il prospetto con il quale i governatori dovranno dettagliare l'entità degli spazi finanziari ceduti a comuni e province.

Mercoledì 19 settembre 2012

Il Sole-24 Ore
NORME E TRIBUTI
Fisco e immobili. Spazio alla possibilità di correggere il tiro sull'imposta comunale e di prevedere che gli incassi vadano ai municipi
Imu e imprese, spiraglio per il riordino
Si guarda al modello inglese - Fornero: irrealizzabile un'abolizione - Bersani: meglio una patrimoniale
Marco Mobili
ROMA

Una "Imu 2" solo per le imprese, una patrimoniale ad hoc sul modello inglese con gettito erariale. È una delle ipotesi che il Governo potrebbe valutare per correggere il tiro sull'Imu. Almeno secondo quando ha precisato il direttore del Dipartimento delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, rispondendo nel corso di un'audizione alla Camera sulla delega fiscale: «L'idea di escludere dalla base imponibile dell'Imu gli opifici, gli immobili delle imprese, per assoggettarli a un'imposta patrimoniale erariale è un'idea mutuata dal sistema inglese che è solida dal punto di vista economico; credo sia allo studio della commissione per l'Attuazione del federalismo fiscale e in fondo il Dipartimento dispone delle informazioni di dettaglio sul gettito dell'Imu che possono consentire al Governo di valutare l'opportunità di qualsiasi eventuale intervento correttivo». In ogni caso la decisione spetterà al Governo. «Abolire l'Imu non è oggi a portata di mano, non è realizzabile ed è inutile dirlo. La Comunità internazionale ci punirebbe immediatamente e si dovrebbe fare subito marcia indietro» ha affermato il ministro del Lavoro Elsa Fornero ieri sera a Ballarò. «Si può alleggerire l'Imu affiancandola con un'imposta personale sui grandi patrimoni mobiliari» ha proposto Pier Luigi Bersani, segretario Pd. L'Imu è sotto osservazione anche per la sua natura "ibrida", frutto soprattutto dell'esigenza del Governo di far cassa in tempi rapidi alla fine del 2011 per centrare il pareggio di bilancio nel 2013. Come ha sottolineato Lapecorella «c'è la distorsione evidente di un'imposta locale che viene poi assegnata all'erario. D'altra parte – ha aggiunto il direttore del Dipartimento – si è sempre detto che l'intervento sull'Imu era d'emergenza». E per questo la possibilità di una correzione che restituisca tutto il gettito Imu ai Comuni in cambio dell'azzeramento del fondo di riequilibrio, è più di un'idea allo studio. Con l'introduzione dell'Imu, comunque, la tassazione sulla casa in Italia, ha precisato Lapecorella «è in linea con la media Ocse». E per raggiungere l'equità, l'Imu dovrà essere accompagnata dalla revisione del Catasto dei fabbricati. Punto qualificante della delega fiscale e che rappresenta una delle tre priorità evidenziate anche dal Fondo monetario internazionale che a luglio si è espresso sui contenuti della riforma. Come ha sottolineato Lapecorella, il Fondo ha dato «una valutazione estremamente positiva della delega fiscale e l'ha definita un passo importante in diverse direzioni». Oltre alla revisione del Catasto le priorità del Fmi sono l'introduzione dell'imposta sul reddito dell'imprenditore (Iri), la certezza del diritto e il miglioramento della relazione fisco-contribuenti.
A chiedere espressamente una riduzione del carico fiscale sulle imprese e in particolare dell'Imu sugli immobili strumentali è stato il presidente di Rete Imprese Italia, Giorgio Guerrini, nel corso del giro di audizioni sulla delega fiscale. Guerrini ha sottolineato che «i principi contenuti nel disegno di legge sulla delega fiscale vanno nella giusta direzione». Ma ha lanciato un'allerta: «Non vorremmo, però, che conducessero solo a una sorta di manutenzione straordinaria del nostro complesso sistema fiscale, senza misure reali per favorire lo sviluppo». Per questo, secondo Rete Imprese Italia, «occorre definire in modo inequivocabile le caratteristiche delle imprese individuali escluse dal pagamento dell'Irap per l'assenza dell'autonoma organizzazione, cominciando a ridurre gradualmente questo tributo a partire dalle imprese di più piccole, innalzando la franchigia di imposizione (no tax area Irap)». Ieri, infine, la commissione Finanze ha audito anche il direttore delle Dogane, Giuseppe Peleggi, che nella sua relazione ha evidenziato il ruolo di primo piano che le Dogane si sono ritagliate nella lotta all'evasione. Lo confermano i 3,7 miliardi di euro recuperati come maggiori dazi e Iva nel periodo 2005-2011 nei soli settori dell'abbigliamento, calzature, borse «e solo dalla Cina».

Visualizza il POSTER IMU

Imu e property Sdlt a confronto

IN ITALIA

1,06%	0,76%	0,4%	0,95%
Il massimo L'aliquota più elevata che i Comuni possono decidere	**La base** È la percentuale indicata dalla legge istitutiva dell'Imu	**Il minimo** I Comuni potevano deciderla per gli immobili d'impresa	**La media nazionale** In Italia i municipi si sono orientati spesso su aliquote elevate

Gli effetti dell'Imu sugli immobili d'imprese. Le tipologie scelte per gli esempi sono un ufficio di 250 metri quadrati in centro e un capannone di 2mila metri quadrati in periferia

MILANO

Immobile	Ici 2011	Imu 2012	Diff.%
Ufficio	2.237	7.588	239,2
Capannone	11.528	29.328	154,4

TORINO

Immobile	Ici 2011	Imu 2012	Diff.%
Ufficio	2.050	5.794	182,7
Capannone	10.564	22.396	112,0

ROMA

Immobile	Ici 2011	Imu 2012	Diff.%
Ufficio	3.549	8.599	142,3
Capannone	18.292	33.239	81,7

NAPOLI

Immobile	Ici 2011	Imu 2012	Diff.%
Ufficio	2.031	4.920	142,3
Capannone	10.466	19.019	81,7

REGNO UNITO

La Residential land o property Sdlt (Stamp duty land tax) nel Regno Unito

Prezzo di vendita	% Sdlt
Sino a 125.000 £	Zero
Da 125.000 a 250.000 £	1
Da 250.000 a 500.000 £	3
Da 500.000 a 1 milione di £	4
Da 1 milione a 2 milioni di £	5

Prezzo di vendita	% Sdlt
Oltre 2 milioni di £ (a partire dal 22 marzo 2012)	7
Da 2 millioni di £ (acquisto da parte di persone giuridiche tra cui le società) a partire dal 21 marzo 2012	15

Fonte: Dla Pipers

Il Sole-24 Ore
NORME E TRIBUTI
LE MODIFICHE

Cambiare rotta per arginare il disagio

Salvatore Padula

L'Imu, come era ampiamente previsto e prevedibile, è diventata il nuovo simbolo di un disagio fiscale sempre più diffuso. Un disagio che si manifesta tanto tra i cittadini quanto tra gli operatori economici e che rischia di esplodere quando sarà il momento di calcolare il conto finale del saldo di dicembre. «L'Imu è figlia di un'emergenza», ripetono ministri e alti dirigenti dello Stato. Assolutamente vero. Eppure, i contribuenti continuano a non capirne la ratio, a enfatizzarne il peso, i difetti e le complicazioni.

Lo si è detto molte volte. Il prelievo sugli immobili non è sbagliato in sé. Ma è chiaro a tutti che solo un coraggioso cambio di rotta, un robusto intervento di correzione proiettato sul 2013, potrà fermare l'onda lunga del malessere verso l'"imposta più odiata". È un compito che tocca al Governo e che il Governo dovrebbe porsi come obiettivo urgente.

Le cose da fare sono molte, a partire da una scelta chiara sulla natura del tributo (statale o comunale?). C'è poi da affrontare un importante capitolo che riguarda l'abitazione. Nonostante i dichiarati intenti di equità, l'Imu sulla prima casa appare troppo pesante per i contribuenti a reddito medio-basso. Sulle seconde case, poi, resta un'anomalia la penalizzazione dell'alloggio dato in affitto rispetto a quello tenuto a disposizione (che paga l'Imu ma non più l'Irpef). Infine, come ha ammesso ieri il direttore del dipartimento delle Finanze, c'è da risolvere un problema di tassazione eccessiva sugli immobili delle imprese. Scelte non semplici, certo, con soluzioni (e alternative) non sempre a portata di mano. Ma scelte che vanno fatte presto, specie ora che il dibattito "Imu-non Imu" si sta spostando sul ring dell'imminente campagna elettorale.

Il Sole-24 Ore
NORME E TRIBUTI
Il punto di riferimento. Edifici per uso industriale o uffici senza balzelli annuali
Nel Regno Unito divisione fra abitazioni e aziende
Saverio Fossati ha collaborato Antonio Tomassini

L'Imu ha un parente nel Regno Unito: è la Council Tax, che finanzia le amministrazioni locali (ma per precise opere di interesse pubblico). Anche la Council Tax si basa sulla rendita catastale dell'immobile (attribuita nel 1991 e periodicamente aggiornata) e in più prende in considerazione altri fattori come la presenza di servizi pubblici essenziali, come ospedali, scuole, stazioni di polizia, parchi.
Questa imposta, però, riguarda le abitazioni, mentre gli immobili d'impresa sono soggetti a un altro tributo: la «Residential land or property Sdlt» cioè stamp duty land tax, una sorta di imposta di bollo/registro che scatta al momento dell'acquisto ed è a carico dell'acquirente, però con una franchigia di 125mila sterline (circa 155mila euro) e una progressione d'imposta. In sostanza non esistono tasse annuali sulla proprietà perché gli immobili d'impresa sono considerati strumentali, quindi viene tassato il reddito da essi più o meno direttamente prodotto nell'ambito del reddito d'impresa, di fatto come avviene qui. L'imposta vera e propria è quindi quella che grava sull'impresa che acquista un immobile per utilizzarlo a fini imprenditoriali, cioè la Sdlt.
Il confronto con il Regno Unito, quindi, è difficile, perché se un'impresa non acquista immobili per molto tempo, di fatto ammortizza l'imposta sulle compravendite (la Sdlt) in talmente tanto tempo da renderla quasi neutra. L'impresa che, invece, effettua acquisti frequenti oppure deve ingrandire gli spazi si trova a a subire una discreta batosta. Ma certo non paga il balzello annuale che in Italia è piaciuto così poco. In sostanza, mentre la proprietà immobiliare in Italia è considerata una specie di "colpa" che l'impresa deve scontare con una condanna che ogni anno si rinnova, in Gran Bretagna la si colpisce davvero al momento dell'acquisto. Il paragone, quindi, andrebbe fatto sulla scorta di maggiori precisazioni da parte del fisco. Tra l'altro, proprio dalla scorsa primavera, la tassazione britannica si è inasprita: quando l'acquirente è una società e l'acquisto supera i 2 milioni di sterline (2,491 milioni di euro) scatta una super aliquota d'imposta del 15 per cento, che ha subito causato un terremoto nel mercato degli immobili d'impresa, deprimendolo fortemente. Colpiti dalla maxi tassa sono tutte le società, gli organismi di investimento collettivo e tutte le relative partnership. Escluse solo alcune imprese che agiscono in qualità di fiduciari per sviluppatori immobiliari e a determinate condizioni. Va anche segnalata, l'esistenza della real property tax, che è dovuta dai non residenti che occupano immobili commerciali ed è raccolta dalle autorità locali differenziandola comunque in base alle differenti categorie d'impresa.

ItaliaOggi
DIRITTO E FISCO
Il ministero dell'economia ricorda che la tassazione immobiliare in Italia è tra le più basse dell'Ue
Sull'Imu è tempo di correzioni
Lapecorella: un'imposta locale non può andare all'Erario
di Simona d'Alessio

Sull'Imu è già tempo di correzioni: è una «distorsione che un'imposta locale venga assegnata all'Erario». E in Italia, dove «la tassazione immobiliare è più bassa, rispetto ad altri paesi europei», la riforma del catasto deve essere «finalizzata alla perequazione effettiva dei differenziali delle rendite» tra beni siti «in diversi territori urbani (centro e periferia) nelle grandi città».
Ad annunziarlo Fabrizia Lapecorella, direttore del dipartimento finanze del ministero dell'economia, ieri in audizione alla camera sul disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale (AC 5291). Provvedimento che la rappresentante di via XX settembre giudica «estremamente positivo» sul fronte del restyling del meccanismo di attribuzione delle rendite catastali, del miglioramento dei rapporti con i contribuenti e della nuova tassazione sul reddito di impresa, capitoli che anche il Fondo monetario internazionale «ha indicato come priorità». Per ciò che riguarda l'Imu, si stima dovrebbe fruttare quest'anno poco più di 20 miliardi di euro. Imposta nominalmente comunale però, in base alla manovra correttiva di dicembre, metà del gettito riscosso sulle abitazioni diverse dalla prima casa si prevede vada all'Erario. Lapecorella, sostenendo che l'esecutivo è pronto a valutare modifiche, non spiega, tuttavia, come intende attuarle: le ipotesi circolate indicano che potrebbero essere conferite tutte le entrate derivanti dall'Imu ai comuni in cambio di minori trasferimenti erariali, oppure la tassa potrebbe essere divisa in due (una incassata dallo stato, l'altra dalle amministrazioni locali).
Dinanzi ai membri della VI commissione di Montecitorio (Finanze), la dirigente afferma che il prelievo fiscale sui beni immobili nella nostra penisola è inferiore ad altre nazioni Ue: da noi «la tassazione pesa per lo 0,6% del pil contro il 2,4% della Francia, il 3,1% degli Stati Uniti, il 2,1% del Giappone e una media dell'1,1% per gli stati aderenti all'Ocse», ma con i 20 miliardi di gettito preventivati «supereremo l'1%». Ecco, dunque, inserirsi nel

discorso il progetto di riforma del catasto che, prosegue, garantirà «la redistribuzione del carico tributario in modo coerente con il valore di mercato degli immobili». Il piano sarà realizzato «a invarianza del gettito complessivo derivante dalla tassazione immobiliare», agendo sulle leve delle «aliquote dell'imposta patrimoniale e su quella delle imposte sui trasferimenti». Auditi nelle stesse ore dai deputati anche Giuseppe Peleggi, direttore dell'Agenzia delle dogane, che mette in guardia il legislatore da interventi sulle cosiddette «tax expenditures», ossia gli sconti fiscali, senza valutarne l'impatto sull'agricoltura nazionale; i nostri prodotti, ammonisce, «non possono essere delocalizzati. Possiamo deindustrializzarci, cercare l'operaio a 199 euro al mese senza ferie, ma l'agricoltura italiana resta. Quindi, prima di cancellare un numero ci penserei, e guarderei che cosa fanno i francesi e i tedeschi». Il vertice delle Dogane, poi, porta una buona notizia sul fronte della sottofatturazione, fenomeno in decremento (e riguardante soprattutto le merci cinesi), poiché «dal 2005 al 2011 sono stati recuperati dall'importazione di tessile e borse circa 4 miliardi di euro di maggiori tasse».
Critiche al ddl arrivano, a seguire, da Rete Imprese Italia. Il presidente per un semestre Giorgio Guerrini vede, infatti, il testo «orientato a una manutenzione straordinaria e razionalizzazione dell'attuale farraginoso e vetusto apparato» fiscale. E, al contrario, occorre «definire in modo inequivocabile le caratteristiche delle imprese individuali escluse dal pagamento dell'Irap per l'assenza dell'autonoma organizzazione, cominciando a ridurre gradualmente questo tributo» a partire da quelle di più piccole dimensioni, innalzando la franchigia di imposizione. Misure necessarie, chiosa Guerrini, in un paese in cui la pressione fiscale nel 2012 supera il 45% del pil e quella effettiva circa il 54%, e dove «il costo della burocrazia per le imprese è di 26,5 miliardi».

ItaliaOggi
IMPOSTE E TASSE
Una decisione della Commissione tributaria di Parma
Il trust paga l'Ici
Salvo che svolga un'attività sociale
di Sergio Trovato

Il trust è soggetto al pagamento dell'Ici dal momento in cui avviene il trasferimento dei beni da parte del titolare, a meno che non abbia una funzione sociale e assistenziale. Non gli può essere riconosciuta questa natura se ha la finalità di garantire al disponente, in quanto soggetto interdetto, la protezione e gestione dei suoi beni. È quanto affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, quarta sezione, con la sentenza n. 89 del 6 giugno 2012.

Per i giudici tributari non può neppure essere riconosciuta l'esenzione Ici, in quanto «nessuna prova è stata fornita da parte ricorrente circa la finalità non lucrativa del trust e le eventuali sue finalità sociali». Nella sentenza viene richiamato l'articolo 7, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 504/1992), applicabile anche all'Imu, che richiede una destinazione dell'immobile per finalità assistenziali per il riconoscimento dei benefici fiscali. Anche il dipartimento delle finanze del ministero dell'economia (circolare 2/2009) ha preso posizione sulla questione e ha fornito dei chiarimenti sulle varie tipologie di attività che hanno diritto a fruire delle agevolazioni, fissandone i limiti. Per il dipartimento, gli enti non commerciali sono esonerati dal pagamento dell'Ici solo se le attività che svolgono non hanno natura commerciale. Nello specifico, devono mancare gli elementi tipici dell'economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza) e devono essere presenti le finalità di solidarietà sociale. Spetta poi agli enti fornire la prova che ricorrano in concreto le condizioni previste dalla legge per avere diritto all'esenzione.

Gli enti non profit pagano l'Ici e l'Imu se sugli immobili posseduti vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo in forma o con modalità commerciale. Tuttavia, all'articolo 7 sono state apportate delle modifiche con l'articolo 91 bis del dl liberalizzazioni (1/2012) in sede di conversione in legge. A partire dal 2013, qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale, sempre che sia identificabile. La parte dell'immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in Catasto. Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, l'agevolazione spetta in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile che deve risultare da apposita dichiarazione. E sarà demandato al contribuente il compito di fissarne le proporzioni e certificare quale sia quella destinata a attività non commerciale. A breve, come anticipato dal ministero dell'economia e delle finanze con un recente comunicato, verrà emanato il regolamento attuativo che dovrà stabilire le modalità per determinare il rapporto proporzionale.

ItaliaOggi
IMPOSTE E TASSE
La Cassazione sulla comunicazione in caso di assenza del destinatario
Notifica facile non per tutti
Raccomandata informativa solo dall'1/3/2008
di Sergio Trovato

Il fisco deve spedire la raccomandata informativa ai contribuenti assenti solo per accertamenti e cartelle notificati dal 1° marzo 2008, in seguito alle modifiche apportate alla norma che disciplina il procedimento di spedizione degli atti a mezzo posta. Prima di questa data, infatti, non erano applicabili agli atti tributari le regole fissate dal Codice di procedura civile che prescrive l'obbligo della raccomandata in caso di assenza del destinatario.

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 14296 dell'8 agosto 2012.

Secondo la Cassazione, atti civili e fiscali sono soggetti a regole diverse. Solo dal 1° marzo 2008 è stato aggiunto alla originaria previsione dell'articolo 7 della legge 890/1982, che regola il procedimento di notifica degli atti a mezzo posta, che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale gli deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto con raccomandata. Quindi, per la Cassazione, non vigendo questa disposizione al momento dell'emanazione degli accertamenti fiscali, «e non potendosi estendere alla notifica a mezzo posta la disposizione dettata dall'articolo 139 c.p.c», il giudice del merito ha errato a ritenerne la nullità.
Tuttavia, sulla questione l'orientamento della Cassazione non è pacifico e non c'è uniformità di vedute neppure all'interno della giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di stato (sentenza 2881/2011) ha affermato che la notifica delle cartelle e di tutti gli atti tributari in caso di momentanea assenza del contribuente si perfeziona con la consegna al soggetto che è abilitato a riceverli per conto del destinatario e non con la ricezione della raccomandata. Dunque, anche i termini per impugnare l'atto decorrono dalla consegna. Mentre per il Tar Lazio (18233/2010) le modalità di notifica della cartella esattoriale, in assenza della raccomandata che ha una funzione informativa, non risultano idonee e sufficienti per confermare con certezza l'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del contribuente, in quanto consegnata a mani di persona qualificatasi addetta al ritiro.
Va posto in rilievo che l'articolo 139 del codice di rito, in caso di assenza del destinatario, impone sempre l'invio della raccomandata con la quale lo si avvisa delle modalità di notifica dell'atto. Ma lo impone dal 2006 anche l'articolo 60 del dpr 600/1973 che disciplina la notifica degli atti tributari. Tra l'altro, la norma prevede che per le notifiche degli atti fiscali debbano essere osservate le disposizioni contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Del resto queste regole più rispettose dei diritti del contribuente sono già applicate nel processo tributario. E non si capisce il motivo del perché ci dovrebbe essere una diversità di trattamento tra atti sostanziali e atti processuali.
A differenza della norma civilistica, l'articolo 60 stabilisce che la notifica va eseguita anche dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati nel luogo di domicilio fiscale del destinatario, salva l'ipotesi di elezione di domicilio che deve risultare da un atto comunicato all'ufficio tributario. L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate.

ItaliaOggi
IMPOSTE E TASSE
Le criticità in Conferenza stato-città e autonomie
Province al default
Upi: tagli insostenibili per gli enti
di Matteo Barbiero

«I tagli ai bilanci delle province devono essere ridefiniti e resi sostenibili, altrimenti sarà inevitabile il dissesto degli enti già nel 2012». Non usa giri di parole il Presidente dell'Upi, Giuseppe Castiglione, per descrivere le criticità finanziarie che affliggono gli enti di area vasta dopo gli ulteriori tagli previsti dal dl 95/2012 sulla c.d. spending review: altri 500 milioni di euro da trovare nell'ultimo scorcio di quest'anno e che vanno ad aggiungersi alle riduzioni già previste prima dalla manovra estiva di due anni fa (dl 78/2010) e poi dal decreto «salva-Italia» dello scorso dicembre (dl 201/2011). La questione verrà posta oggi all'attenzione della Conferenza stato-città e autonomie locali, cui spetta l'arduo compito di individuare, entro il prossimo 30 settembre, i criteri di riparto della nuova sforbiciata fra i singoli enti. In mancanza, sarà il governo a decidere, ripartendo il taglio sulla base dell'incidenza della spesa per consumi intermedi rilevata nel 2011 attraverso il Siope. Ed è proprio su tale criterio di riparto che si basa una delle critiche più forti che l'Upi muove alla nuova manovra: come è possibile, si chiede

Castiglione, che alle province venga chiesto, per il 2012, un contributo identico a quello imposto ai comuni, se questi ultimi spendono per l'acquisto di beni e servizi otto volte di più?
Senza contare che, a differenza che per i comuni, alle province non è stato possibile accedere al Patto verticale regionale incentivato (anch'esso previsto dal dl 95/2012), che ha alleggerito gli obiettivi di finanza pubblica dei sindaci di una cifra superiore al miliardo di euro (si veda ItaliaOggi del 11 settembre).
In un simile scenario, il rischio di andare in default è qualcosa più di una provocazione, come del resto confermato anche dalla Corte dei conti in una recente audizione in Parlamento.
Gli enti di area vasta rischiano di arrivare già morti al riordino che, entro l'autunno, dovrebbe ridisegnarne la geografia e le funzioni.
Queste ultime, ricorda il documento Upi, includono servizi ai cittadini di primaria importanza (dal servizio del trasporto pubblico locale alla gestione ordinaria delle scuole, dalla formazione professionale alla difesa dell'ambiente, compresa la gestione dei rifiuti) che non possono essere considerati a cuor leggero come «spesa comprimibile».
Per questo, conclude Castiglione, «chiederemo al governo di ascoltare le nostre controproposte, che vanno nella direzione di rendere più omogeneo il quadro finanziario di riferimento e coerente e proporzionale il taglio tra tutti i comparti della pa».
Un negoziato, va detto, tutto in salita, perché l'invarianza dei saldi costringerebbe a dirottare altrove la quota di tagli abbuonata alla province, rendendo necessaria anche una modifica normativa.

Giovedi 20 settembre 2012

Audizione del Direttore Generale delle Finanze del 18/09/2012
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita

Il Sole-24 Ore
NORME E TRIBUTI
Immobili. Mancano ancora modello e istruzioni
La dichiarazione Imu resta un fantasma
Saverio Fossati

Quella bozza non diventa dichiarazione. E a soli dieci giorni dal termine per la presentazione delle variazioni immobiliari ai fini Imu milioni di contribuenti brancolano ancora nel buio. Una vicenda che ha dell'incredibile, considerando che la bozza di modello e istruzioni è stata licenziata dal Dipartimento delle Finanze già da una decina di giorni e che, come spiega il direttore del Dipartimento, Fabrizia Lapecorella, è ora nelle mani del l'Economia. La quale, interpellata, tace.
La conseguenza che appare a questo punto inevitabile è quella tipica dei nostri processi di formazione normativa: la proroga. Ma anche per questo aspetto tutto tace, né il Dipartimento ha avuto sentore di orientamenti ministeriali in questo senso. Quindi i giorni passano e i contribuenti stanno rischiando di non poter ottemperare a un adempimento di legge perché viene loro reso impossibile. Non sarebbe certo la prima volta, ma l'indifferenza degli organi istituzionalmente preposti a concludere l'iter del provvedimento (modello e istruzioni devono essere decisi con decreto del ministero del l'Economia) lascia l'amaro in bocca a chi ha già dovuto studiare la nuova imposta, misurarsi con un pesante acconto e, di qui a pochi mesi, con un ancor più pesante saldo.
Eppure, da quando è stato indicato l'obbligo dichiarativo e il relativo termine a oggi sono già passati dieci mesi, c'è già stata di mezzo una prima proroga e soprattutto c'erano già le best practices della dichiarazione Ici, quasi vent'anni di esperienza che avrebbero potuto essere messi a frutto per elaborare un modello esemplare. Invece si è scelto di fare una sorta di modello-fotocopia che suscita più dubbi che certezze. Il fatto stesso che tutti i proprietari di immobili concessi in locazione, valutabili in milioni, debbano comunicare al Comune la loro situazione, anche se non sia prevista alcuna specifica agevolazione per questa tipologia immobiliare, appare poco giustificato, se non a fini statistico-previsionali. Ma per ottenere lo stesso risultato sarebbe bastato al Comune chiedere alle Entrate l'elenco degli immobili registrati.
La speranza è che il tempo trascorso (e che trascorre) stia servendo ad altri tecnici per rendere più accessibile la dichiarazione e migliorare le istruzioni.
Ieri è stata registrata anche la posizione di Confedilizia (in audizione alla commissione Finanze della Camera) sulla delega fiscale, che con riforma il Catasto avrà dirette conseguenze sulla base imponibile del'Imu. Per Confedilizia «i principi e criteri direttivi contenuti nella disposizione relativa alla revisione del catasto sono tali da attribuire al

legislatore delegato e, di riflesso, all'amministrazione statale che si farebbe carico della concreta attuazione della revisione, eccessivi margini di discrezionalità».

Il Sole-24 Ore
NORME E TRIBUTI
Sotto esame un Ddl. Nullità con silenzio assenso
Prove di intesa in Senato contro le cartelle «pazze»
MILANO

Il tema è senza dubbio popolare: «la nullità assoluta della cartella esattoriale mancante dei requisiti essenziali ove non ci sia risposta dall'Ente impositore entro 220 giorni». Ovvero, come i contribuenti vessati da cartelle esattoriali che non hanno fondamento giuridico possono ottenere tempestivamente il riconoscimento delle proprie ragioni.
A riconoscere questo potere di autotutela di cittadini è un disegno di legge dell'Italia dei valori che dovrebbe essere approvato la prossima settimana in commissione Finanze del Senato. E su cui, appunto, starebbe convergendo il consenso trasversale delle forze politiche.
A sostenerlo è stato ieri il relatore del provvedimento, Salvatore Sciascia (Pdl), al termine dei lavori del comitato ristretto che ha messo a punto un testo sostanzialmente "definitivo e condiviso".
Anche il Governo, che con il sottosegretario alle Finanze, Vieri Ceriani ha partecipato ai lavori, sarebbe «favorevole», secondo Sciascia, all'introduzione di questo meccanismo di nullità, che riguarderà sia Equitalia che gli altri enti impositori, come i Comuni.
Sciascia, tuttavia, non è entrato nel dettaglio delle disposizioni, perché su alcuni aspetti c'è bisogno di un supplemento di analisi e presenterà una propria formulazione «in settimana».
Il provvedimento, come ha sottolineato il relatore, consentirà al contribuente di attivare una procedura amministrativa per l'annullamento della cartella esattoriale che sia priva dei requisiti di validità. Questi ultimi saranno specificati in un elenco di sette punti che sarà provvisto, in ogni caso, di una clausola generale. Sulla precisa elaborazione di una clausola di questo tipo l'Esecutivo si è riservato di far conoscere la propria posizione.
Un altro punto che dovrà essere definito riguarda la determinazione del termine entro il quale il contribuente si deve attivare dopo l'arrivo della cartella.
Il progetto legislativo prevede una «sanzione pesantissima» nel caso in cui la richiesta di annullamento del contribuente si basi su «documenti non rispondenti al vero o falsi».
Quanto all'iter Sciascia ha lasciato intendere che il disegno di legge contro le cartelle pazze potrebbe essere approvato al l'unanimità a Palazzo Madama. Dati però i tempi ristretti prima della fine della legislatura le norme approvate in Commissione potrebbero poi «entrare in un provvedimento del Governo».
M.Bel.

Il Sole-24 Ore
NORME E TRIBUTI
Le situazioni particolari. Rispuntano le regole Ici
Multiproprietà, pagamenti singoli
Giuseppe Debenedetto

Le bozze di istruzioni al modello di dichiarazione Imu risolvono il problema dell'obbligo dichiarativo anche in capo agli amministratori di condominio e delle multiproprietà.

Il passaggio dall'Ici all'Imu ha creato un vuoto normativo per le parti comuni degli edifici e per gli immobili oggetto di diritto di godimento a tempo parziale (multiproprietà): le prime disciplinate dall'articolo 10, comma 4 del Dlgs 504/92, che imponeva all'amministratore di presentare la dichiarazione per conto di tutti i condòmini; i secondi dall'articolo 19 della legge 388/2000, che autorizzava l'amministratore della multiproprietà a versare le quote individuali. Disposizioni non riproposte dalla disciplina Imu e quindi non più applicabili.

La questione dell'obbligo dichiarativo non è stata peraltro affrontata dalla circolare 3/Df del dipartimento delle Finanze, che ha rinviato la soluzione del problema in sede di approvazione del nuovo modello di dichiarazione: infatti, nelle bozze di istruzioni ministeriali si legge chiaramente che «nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini». Viene così recepita l'analoga disposizione prevista per l'Ici dal Dlgs 504/92.
Cambia invece lo scenario per gli amministratori delle multiproprietà. Mentre per l'Ici si prevedeva l'obbligo di presentazione della dichiarazione da parte «dei singoli soggetti passivi» restando a carico dell'amministratore solo il pagamento della quota individuale, per l'Imu le bozze di istruzioni chiariscono che in caso di multiproprietà

«l'amministratore del condominio o della comunione è obbligato a presentare la dichiarazione». Pertanto con l'Imu l'obbligo dichiarativo viene esteso a tutti gli amministratori, sia di condominio che delle multiproprietà.

Resta comunque il problema del soggetto che deve versare l'imposta. Per l'Ici il ministero dell'Economia, con varie circolari (tra cui la 136/98), consentiva all'amministratore del condominio di effettuare il pagamento unico. Si tratta di un orientamento che può essere confermato anche per l'Imu per ragioni di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, come peraltro affermato dallo stesso dipartimento delle Finanze allo Sportello Imu del Sole 24 Ore del 31 maggio 2012. Poiché si tratta di una facoltà e non di un obbligo, sarebbe comunque opportuno approvare in assemblea condominiale una delibera che deleghi l'amministratore a pagare l'Imu sulle parti comuni.

In caso di multiproprietà, non essendo più applicabile la norma dell'Ici che attribuiva la responsabilità all'amministratore, il dipartimento, allo Sportello Imu del Sole 24 Ore ha chiarito che in tal caso «i singoli proprietari dovranno provvedere ciascuno per la propria quota». Tuttavia, il fatto che l'obbligo del versamento sia venuto meno non sembra ostacolare la possibilità di attribuire tale incombenza all'amministratore, a maggior ragione dopo che il ministero ha introdotto l'obbligo dichiarativo in capo al medesimo soggetto.

Il Sole-24 Ore
NORME E TRIBUTI
RISCOSSIONE

L'agente della riscossione deve inviare un avviso contenente l'intimazione ad adempiere solo prima dell'avvio dell'espropriazione e non anche prima dell'iscrizione ipotecaria, che rappresenta solo un atto preordinato e strumentale all'espropriazione stessa. La norma del Dl 70/2011 è innovativa e non interpretativa e quindi priva di efficacia retroattiva.
Corte di Cassazione - Sentenza 15746 del 19 settembre 2012

ItaliaOggi
IMPOSTE E TASSE
I fabbricati saranno iscritti nelle categorie catastali generali con annotazione ad hoc
Edifici rurali, ultima chiamata
Entro il 1° ottobre la domanda per il riconoscimento
di Fabrizio G. Poggiani

Scade il prossimo 30 settembre (di fatto, il 1° ottobre, visto che il 30 settembre cade di domenica), il termine per la presentazione delle domande destinate al riconoscimento della ruralità delle costruzioni.

I fabbricati rurali, abitativi e strumentali, saranno iscritti nelle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione del catasto, con apposizione di una specifica annotazione di possesso dei requisiti di ruralità.
Questo ciò che emerge dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze dello scorso 26 luglio (ItaliaOggi, 2/8/2012), con la conferma che l'attribuzione delle costruzioni alle specifiche categorie (A/6 – abitativi e D/10 – strumentali) non è più necessaria al fine di qualificare i fabbricati «rurali», ai sensi dei commi 3 e 3-bis, dell'art. 9, dl n. 557/1993.

Il decreto appena richiamato è stato emanato ai sensi del comma 14-bis, dell'art. 13, dl n. 201/2011 e attua le disposizioni inserite nel comma 2-bis, dell'art. 7, dl n. 70/2011, abrogato a decorrere dal 1° gennaio di quest'anno.

Non si tratta dell'iscrizione al catasto urbano dei fabbricati ancora e legittimamente iscritti al catasto terreni, per i quali la scadenza è stata fissata al 30 novembre prossimo e per i quali si rende necessario utilizzare la procedura ordinaria Docfa, ma di quelle costruzioni che, in possesso dei requisiti di ruralità, sono state censite, in fase di prima iscrizione o in seguito, in categorie diverse da quelle ritenute specifiche (A/6 e D/10) dalla giurisprudenza di legittimità.

Tale variazione si rende ancora necessaria giacché fino al 31 dicembre scorso, per le costruzioni già iscritte nel catasto urbano e ai fini della vecchia imposta comunale (Ici), l'attribuzione alla categoria specifica A/6 (unità abitative) e D/10 (unità strumentali all'esercizio delle attività agricole) era condizione necessaria per l'ottenimento della qualifica «rurale», con conseguente esenzione dal tributo.

Di conseguenza, dopo l'emanazione del decreto richiamato e per quanto precisato nel recente documento di prassi del Territorio (circ. 2/T/2012), i contribuenti dovranno tenere conto di due scadenze e di nuovi scenari.

Preliminarmente, si ricorda che il 30/9/2012 (di fatto, l'1/10/2012) è il termine per presentare la variazione di categoria delle unità immobiliari già iscritte al catasto fabbricati, mentre il 30/11/2012 è il termine per dichiarare le unità immobiliari ancora iscritte nel catasto terreni.

In secondo luogo, le procedure da utilizzare differiscono a seconda che si tratti di variazione o di dichiarazione, dovendo in tale ultimo caso utilizzare la procedura ordinaria (Docfa), nella versione attualmente in uso o nella nuova release (4.00.01), in luogo della procedura telematica semplificata destinata alle sole variazioni.

La vera novità, però, riguarda il mantenimento della categoria «naturale» dei fabbricati, ovvero quella richiesta dal contribuente e confermata dal Territorio sulla base delle caratteristiche specifiche dell'immobile, se diverse dalla categoria D/10, con l'inserimento di una specifica annotazione, attestante il possesso dei requisiti di ruralità; di fatto, un fabbricato correttamente censito in categoria C/2 fino al 31 dicembre scorso doveva prendere obbligatoriamente la categoria D/10, mentre oggi potrà mantenere quella naturale (C/2), evidenziando la propria «ruralità» nella specifica annotazione.

Ai fini del riconoscimento della ruralità, il titolare di diritti reali sul fabbricato dovrà autocertificare il possesso quinquennale dei requisiti indicati dai commi 3 e 3-bis, dell'art. 9, dl n. 557/1993, ottenendo un'ulteriore dichiarazione dai precedenti proprietari per il precedente periodo, in presenza di costruzione posseduta da meno di cinque anni.

ItaliaOggi
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Esiti interlocutori del faccia a faccia fra governo e Upi in Conferenza
Province, niente sconti
Solo un confronto tecnico per mitigare i tagli
di Matteo Barbero

Nessuno sconto immediato sui nuovi tagli a carico delle Province, ma solo la promessa di avviare un confronto tecnico per valutare possibili correttivi.

Ha avuto un esito interlocutorio il confronto fra il Governo e l'Upi avviato ieri in Conferenza Stato, città e autonomie locali per trovare possibili soluzioni ai tanti nodi critici che toccano gli enti di area vasta, mai come in questo periodo nell'occhio del ciclone.

A preoccupare, al momento, più' che il processo di riordino avviato dall'art. 17 del dl 95/2012, sono le nuove sforbiciate al fondo sperimentale di riequilibrio previste dal precedente art. 16 e che valgono, solo per il 2012, altri 500 milioni. Una cifra spropositata, secondo l'Upi, che sottolinea come le province subiscano un taglio identico a quello imposto ai comuni, malgrado il loro peso (valutato in relazione alla spesa per consumi intermedi, su cui dovrà basarsi il riparto in mancanza di diverso accordo fra gli enti entro il 30 settembre) sia circa otto volte inferiore (si veda Italia oggi di ieri).

L'Upi mirava, quantomeno, ad abbattere il taglio cambiando la destinazione al fondo da 100 milioni che la spending review ha stanziato per abbattere il debito provinciale, ma il Governo non ha preso nessun impegno.

Unica apertura la decisione di attivare da subito un tavolo tecnico per rivedere funzione per funzione i parametri dei consumi intermedi stabiliti dal Commissario Bondi. Al riguardo, ha sottolineato il presidente dell'Upi Castiglione, «ci sono anomalie, riconosciute dallo stesso Governo, che hanno portato a considerare come spese comprimibili capitoli di bilancio destinati a servizi ai cittadini, dai contratti del trasporto pubblico locale ai fondi per assicurare la gestione delle scuole provinciali».

Ad aggravare la già critica situazione finanziaria degli enti di area vasta, c'e' anche il calo delle entrate tributarie dovuto al dumping fiscale operato dalle autonomie speciali sull'Ipt. Mentre le province delle regioni ordinarie sono costrette ad applicare per le immatricolazioni soggetti ad IVA un'imposta calcolata in proporzione ai kilowatt del veicolo, Trento, Bolzano e Aosta, hanno potuto mantenere il più' conveniente sistema a tariffa fissa. «La conseguenza», ha spiegato ancora una volta il vice presidente Upi Antonio Saitta, «è stata che le grandi aziende

di noleggio e leasing, a partire dal gennaio 2012, hanno deciso di spostare la loro sede legale, e quindi le immatricolazioni dove il fisco e' meno esoso, con una perdita di gettito tra i 100 e i 150 milioni di euro. Risorse che le province avevano considerato nei propri bilanci, e quindi nei conteggi ai fini del Patto di stabilità».

Per correggere la distorsione, la proposta dell'Upi, su cui il Governo avrebbe confermato la massima attenzione, è di compensare le maggiori/minori entrate agendo in senso inverso sugli obiettivi di Patto dei diversi enti.

Nella riunione di ieri, infine, e' stato consegnato al Governo un dossier a cura di Anci e Upi, che elenca le altre questioni su cui comuni e province sollecitano un rapido intervento.
Oltre allo slittamento del termine per la verifica degli equilibri di bilancio (che scade il 30 settembre e che andrebbe prorogato visto che molti enti non hanno ancora il bilancio o saranno costretti a rivederlo), i temi caldi sono la previsione di un turno elettorale in autunno a beneficio dei tanti comuni che attendono da tempo il rinnovo degli organi, la revisione della disciplina in materia di candidatura per i sindaci e i presidenti di provincia alle elezioni politiche in caso di scadenza naturale del mandato e la definizione di nuove modalità di reclutamento e formazione dei dirigenti apicali degli enti.

Venerdì 21 settembre 2012

Il Sole-24 Ore
NORME E TRIBUTI
Fisco e immobili.
Il rinvio di un mese troverà spazio in un provvedimento dedicato agli enti a rischio dissesto
Modello Imu verso il 31 ottobre
I prospetti non sono ancora definitivi - Allarme dei Comuni sui bilanci locali
Marco Mobili - Gianni Trovati
ROMA

Si profila la proroga di un mese per il debutto della dichiarazione Imu, il cui modello è stato ultimato ma non ancora emanato dal ministero dell'Economia. La data all'orizzonte sarebbe quella del 31 ottobre prossimo, e il rinvio di un mese potrebbe trovare spazio in un provvedimento dedicato agli enti a rischio dissesto su cui il Governo è al lavoro da tempo (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri). E come da "cronoprogramma" dello stesso esecutivo sarebbe dato in arrivo per la fine del mese.

La proroga al 31 ottobre avrebbe anche il pregio di allinearsi sia alla scadenza dell'intero pacchetto Imu per la delibera dei regolamenti e delle aliquote da parte dei Comuni, sia all'altra scadenza chiave per i conti degli enti locali, quella relativa alla chiusura dei bilanci preventivi; termine che quest'anno è slittato al 31 ottobre proprio a causa delle tante incertezze legate al gettito Imu per ogni ente e quindi ai tagli compensativi ai fondi di riequilibrio.
I tempi supplementari per la nuova denuncia Imu si rendono necessari per le lungaggini con cui il provvedimento con i nuovi modelli di dichiarazione sta arrivando al traguardo. L'obbligo è stato introdotto dalla normativa Imu contenuta nel decreto "Salva-Italia" di fine anno (Dl 201/2011). Sul versante degli adempimenti, la nuova imposta immobiliare fa salve le dichiarazioni relative alla vecchia Ici «in quanto compatibili», ma i casi in cui i contribuenti dovranno prendere carta e penna sono milioni. Tanto più alla luce della bozza di provvedimento elaborata dai tecnici di via XX Settembre (anticipata su questo giornale la scorsa settimana), che chiede la dichiarazione a tutti i titolari di immobili interessati da ipotesi di sconti. Nella platea rientrano tutti gli immobili locati o affittati, quelli strumentali all'attività d'impresa e in generale quelli di soggetti Ires, tutti casi in cui l'aliquota può teoricamente scendere al 4 per mille (anche se i Comuni in larghissima maggioranza la stanno aumentando). Della partita fanno parte anche i proprietari di immobili storici o inagibili (in particolare quando l'inagibilità viene meno), mentre sarebbero fatti salvi gli atti realizzati tramite il Mui, dimenticati dalla norma originaria.
Anche ipotizzando un varo del provvedimento con i modelli di dichiarazione nei prossimi giorni, il termine del 30 settembre è comunque troppo vicino per dar tempo a una platea così vasta (e ai centri di assistenza fiscale) di rispettare la scadenza. Un mese di tempo in più potrebbe offrire l'occasione di rivedere i confini della platea destinataria dell'obbligo, e di correggere alcuni passaggi problematici come quello che di fatto rende quasi impraticabile il vecchio ravvedimento lungo.
Il veicolo normativo, come accennato, potrebbe essere il decreto dedicato agli enti locali a rischio dissesto, previsto dal cronoprogramma di fine legislatura varato poche settimane fa dal consiglio dei ministri. Sul tema sta

lavorando il governo fin dai tempi della revisione di spesa, e la questione è resa urgente dalle difficoltà finanziarie in cui versano molti Comuni.
L'ipotesi è quella di attivare strumenti di accompagnamento agli enti in difficoltà anche per evitare lo shock del dissesto, che spesso arriva quando la situazione contabile è troppo compromessa e blocca l'ente per anni. Un tema delicato, affrontato ieri anche dall'ufficio di presidenza dell'Anci in cui è stato sottolineato come le risorse necessarie per i comuni in difficoltà non dovranno essere recuperate del Governo dall'intero comparto degli enti locali.
Nella stessa sede è stato poi affrontato l'argomento del mancato gettito dell'Imu. Come confermato dal presidente Graziano Delrio, che al termine della riunione ha parlato di 500-600 milioni «che ballano e che sono diventati tagli ingiustificati». Tra questi rientrano i 300 milioni legati al calcolo del «gettito Imu sui nostri immobili comunali» ha precisato il primo cittadino di Reggio Emilia «che noi però non abbiamo incassato». Da qui la sua richiesta al Governo di «un'assunzione di responsabilità» anche perché, considerando i 500 milioni di tagli previsti dalla spending review, i Comuni rischiano di non poter chiudere i bilanci.

LE BOZZE NEL CASSETTO
Nove mesi non sono bastati

Il ballo dell'Imu è appena iniziato e già si parte con la solita confusione. Il termine per la dichiarazione era stato spostato dal 30 luglio al 30 settembre per non vessare troppo i contribuenti. Che invece si sono trovati a soli dieci giorni dal nuovo termine senza saper che fare, con una bozza di modello e istruzioni già pronta e giacente in un cassetto dell'Economia. Il ministero aveva avuto nove mesi per lavorarci. Una bella prova di indifferenza nei confronti dei contribuenti. Ora si cerca di rimediare con un mese in più. Basterà?

Il calendario

31 ottobre

La dichiarazione
La data per la dichiarazione Imu è fissata al 1° ottobre ma si va verso la proroga al 31 ottobre: per quella data chi ha cambiato la propria situazione immobiliare, in base alle nuove regole Imu dovrà dichiararlo, compilando il modulo che sarà contenuto in un decreto ministeriale

31 ottobre

I bilanci comunali
I sindaci dei Comuni hanno tempo fino al 31 ottobre per fissare le aliquote dell'Imu e delle altre imposte locali, ma data l'incertezza sul reale gettito dell'imposta municipale unica si ipotizza un ulteriore slittamento del termine

FOTOGRAMMA

10 dicembre

L'ultimo ritocco
Lo Stato, a cui spetta il 50% dell'incasso dell'imposta municipale unica, viste le risultanze del gettito potrebbe intervenire ancora una volta sulle aliquote di legge (0,4% per la prima casa e 0,76 per cento per le altre abitazioni) per adeguarle alle proprie necessità

17 dicembre

Il saldo
Il 17 dicembre bisognerà versare il saldo. Questo è il termine per conguagliare gli acconti di giugno (ed eventualmente settembre, per chi ha scelto di pagare in tre rate) con quanto effettivamente dovuto in base alle aliquote definitivamente decise dai Comuni

Il Sole-24 Ore
NORME E TRIBUTI
Le istruzioni per la denuncia. Chi dovrà presentarla
Nella rete tutti i fabbricati delle imprese
Saverio Fossati - Luigi Lovecchio

La casistica degli immobili i cui proprietari saranno chiamati alla dichiarazione Imu 2012 è piuttosto ampia. A partire da quelli locati, senza distinzioni (stando alla bozza delle istruzioni): la denuncia dovrà essere presentata anche se si tratta di locazioni precedenti al 2012. Non è richiesta alcuna indicazione in ordine alla tipologia di locazione (canone concordato o di mercato) o di immobile. Di fatto, per milioni di proprietari scatta un obbligo che sinora, con l'Ici, era sconosciuto a meno che non si volesse beneficiare delle agevolazioni previste per chi applicava i canoni «concordati», cioè in meno del 20% dei casi.
Il secondo posto spetterà probabilmente all'abitazione principale: è vero che non esiste l'obbligo dichiarativo, neppure in caso di applicazione della maggiorazione della detrazione di 50 euro per i figli conviventi. Ma se i coniugi hanno residenze distinte nello stesso comune, le agevolazioni Imu si applicano solo a uno dei due immobili e occorrerà dichiarare l'unità agevolata. Inoltre va dichiarata l'ex casa coniugale assegnata in sede di separazione, da parte del coniuge assegnatario. Se poi la casa è costituita da due unità contigue, accatastate separatamente, solo una delle due beneficia delle agevolazioni.
Chi compra una casa nel 2012 può evitare la dichiarazione, grazie al Mui (modello unico informatico) attivato dal notaio. Stesso discorso per chi la eredita, dato che le denunce di successione vengono trasmesse ai comuni dall'agenzia delle Entrate. L'acquisto di aree edificabili va invece denunciato.
Per far valere le nuove agevolazioni Imu la dichiarazione va comunque fatta: è il caso degli immobili d'interesse storico artistico (l'Imu è dimezzata). Nella bozza delle istruzioni è previsto l'obbligo della dichiarazione e non viene specificato se questo vale anche se l'agevolazione era goduta già prima, con l'Ici; quindi andrebbero dichiarati in ogni caso.
Obbligo generalizzato, invece, per i beni immobili d'impresa e dei soggetti Ires, anche se il comune non ha deliberato alcuna riduzione di aliquota. I beni d'impresa sono gli immobili contabilizzati nel patrimonio aziendale, a prescindere dalla loro destinazione: beni merce, immobili patrimonio e beni strumentali. Tra le unità in possesso dei soggetti Ires rientrano anche quelle degli enti non commerciali, che peraltro vanno denunciati anche se esenti da Imu e anche se già dichiarati come tali ai fini Ici.

Da ultimo, le istruzioni indicano obbligo residuale in tutti i casi in cui il Comune possa non essere a conoscenza di dati catastali che siano comunque rilevati ai fini Imu.

La Repubblica - Ed. nazionale
L'intervista Parla il presidente dell'Anci, Graziano Delrio
"I Comuni pronti allo scambio spending review-patto di stabilità"
"Gli immobili delle Province che scompariranno vadano tutti nel Fondo di Grilli"
LUISA GRION

ROMA- Caro Monti, facciamo un patto: tu modifichi le regole sulla spending review, rivedi la stime sull' Imu e ci liberi dal Patto di stabilità e noi, in cambio, lasciamo alle casse dello Stato - e quindi alla diminuzione del debito pubblico tutti i risparmi derivati dai tagli. Di più: ti aiutiamo a far decollare il Fondo immobiliare lanciato da Grilli, ministro dell'Economia. Ecco lo scambio che Graziano Delrio, presidente dell'Anci (associazione Comuni) propone al governo.
Pensa che si possa fare a meno dei tagli? «No, ma c'è differenza fra tagli stupidi e intelligenti: noi vogliamo una spending review basata su prestazioni standard e costi paragonati. Il decreto, invece, impone interventi lineari basati sui pagamenti Siope, ovvero sul sistema di rilevazione telematica degli incassi: ma diversi Comuni possono classificare in modo diverso la stessa spesa».
Per esempio? «Alcuni pagano gli assistenti sociali alla voce "consulenze", categoria che può risultare così gonfiata rispetto ai pareri effettivamente chiesti: il taglio sarebbe indiscriminato e colpirebbe di più proprio quelle giunte rispetto ad altre. Se mettiamo in conto i 2 miliardi di risparmi che ci chiedono per il 2013 e gli incassi da Imu inferiori alle previsione i nostri bilanci saltano, i servizi offerti pure e la tensione sociale cresce».
C'è un buco sulle entrate da Imu? «In media ci sono minori introiti del 5 per cento. Il governo ha sovrastimato l'imposta perché ha calcolato anche i pagamenti che le amministrazioni dovrebbero effettuare sugli immobili di loro proprietà. Le norme vanno riviste, ma capiamo le difficoltà del momento, per questo facciamo una proposta». Cosa intendete fare? «Se ci liberiamo del Patto di stabilità abbiamo margini d'azione.

Negli ultimi sette anni sono state accantonate risorse per 22 miliardi spendibili in parte per aprire cantieri, pagare le imprese, aumentare il gettito Iva, riqualificare il territorio». Non c'è già un piano delle città varato dal governo? «Le risorse stanziate sono insufficienti. Solo svicolando le dieci città metropolitane dal Patto avremmo invece una crescita del Pil dello 0,3 per cento».
E in cambio di queste innovazioni cosa proponete? «Che i risparmi da spending review siano tutti destinati alla riduzione del debito pubblico. E poi va giocata la partita sul Fondo Immobiliare». Cosa mettete sul tavolo?
«Gli immobili delle Province destinate a sparire dovrebbero passare ai Comuni: saltiamo il passaggio e conferiamoli automaticamente al Fondo. E' previsto che gli enti proprietari abbiano risorse liquide da utilizzare a riduzione del proprio debito: siamo disposti a rinunciarci, usiamole tutte per ridurre il debito dello Stato».

ItaliaOggi
ENTI LOCALI
Il Salva-Italia (art. 14 del dl 201/2011) ha istituito la tassa a copertura dei costi di gestione
Tares anche senza regolamento
Nuovo balzello sui rifiuti dal 2013. E stop a Tarsu e Tia
di Sergio Trovato

Dal 2013 ci sarà un nuovo balzello nella fiscalità comunale. Dal prossimo anno, infatti, i comuni dovranno gestire un nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi che verrà a sostituire i vari regimi di prelievo che attualmente amministrano gli enti locali per il servizio di smaltimento dei rifiuti, a seconda delle scelte da loro effettuate, vale a dire Tarsu, Tia1 e Tia2. L'applicazione della Tares non è però condizionata dall'emanazione del regolamento attuativo, che dovrebbe essere adottato entro il prossimo 31 ottobre. Oltre al tributo sui rifiuti i contribuenti dovranno sborsare un'ulteriore somma, a titolo di maggiorazione, per i servizi indivisibili prestati dall'amministrazione comunale e rapportata alle dimensioni dell'immobile posseduto o occupato. L'articolo 14 del dl «salva-Italia» (201/2011) istituisce in tutti i comuni una nuova tassa a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Nel contempo sono abrogati tutti i tributi sui rifiuti vigenti, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex Eca). Viene invece mantenuto in vita il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, dovuto nella percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa, esclusa la maggiorazione. La norma prevede l'emanazione, entro il 31 ottobre 2012, del regolamento che dovrà definire i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la quantificazione della tariffa. Tuttavia, fino alla data di applicazione del nuovo regolamento, prevista dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore, i comuni devono deliberare la tariffa facendo riferimento alle disposizioni contenute nel dpr 158/1999, con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa «Ronchi». Stando così le cose, gli enti devono organizzarsi da subito per gestire il nuovo regime di prelievo e fino all'approvazione del nuovo regolamento saranno tenuti a applicare il metodo normalizzato. In realtà, non si capisce il senso di questa previsione. Non ha alcun senso imporre ai comuni di gestire dal prossimo anno la Tares, anche nel caso in cui non verrà emanato il regolamento entro il 31 ottobre. Alle amministrazioni che fino ad oggi hanno applicato la Tarsu viene imposto di redigere un piano finanziario e di cambiare le regole di determinazione del tributo solo per un breve periodo, con ulteriori costi che ricadranno sui contribuenti. Sarebbe più saggio far partire la Tares solo quando verrà varato il relativo regolamento di attuazione.

Una novità importante rispetto alla disciplina vigente è rappresentata dall'introduzione di una maggiorazione da applicare alla tariffa, fissata nella misura di 0,30 euro al metro quadrato, che è rapportata alle dimensioni dell'unità immobiliare. Il gettito di questa addizionale è destinato a coprire i costi relativi a servizi indivisibili. Quindi, il tributo non è collegato a una specifica attività prestata dall'ente pubblico. I comuni, inoltre, con deliberazione consiliare possono aumentare la maggiorazione fino a 0,40 euro al metro quadrato. L'aumento può essere differenziato in relazione al tipo di immobile e alla sua ubicazione.

La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a prescindere dall'uso a cui sono adibiti. Sono escluse dal prelievo solo le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano occupate in via esclusiva. Dunque, sono assoggettate a tassazione anche le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, senza alcuna forma di riduzione. Queste aree erano escluse dal prelievo nell'ambito della disciplina sia della Tarsu (decreto legislativo 507/1993) che della Tariffa Ronchi (decreto legislativo 22/1997). Sono obbligati in solido al pagamento anche i componenti del nucleo familiare e coloro che usano in comune locali e aree. Rispetto al regime attuale, la nuova normativa introduce il criterio della prevalenza, vale a dire il tributo va pagato al comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ItaliaOggi
ENTI LOCALI
L'analisi
Con l'Imu al 31 ottobre il rischio dei ricorsi
di Matteo Barbero

L'incremento delle aliquote Imu deliberato dopo il 30 settembre potrebbe esporre i comuni al rischio di ricorsi da parte dei contribuenti.
La risposta fornita dal ministro Piero Giarda alle interrogazioni parlamentari volte a chiarire quale sia la data entro il quale i sindaci possono intervenire sull'imposta non pare decisiva.
Rispondendo ai deputati Zeller e Brugger, come noto, Giarda ha affermato che il termine del 30 settembre 2012 (fissato dall'art. 13, comma 12-bis, del dl 201/2011) è da ritenersi «implicitamente abrogato» dal decreto del ministro dell'Interno del 2 agosto scorso, che ha fissato al 31 ottobre 2012 il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci comunali, ripristinando il «fisiologico meccanismo per cui l'approvazione di deliberazioni in materia di tributi locali precede l'approvazione dei bilanci».
Tale tesi, certamente convincente sul piano sostanziale, non convince, però, su quello formale. Anche tacendo il fatto che una fonte secondaria (quale il citato decreto del Viminale) non può abrogare (né implicitamente né espressamente) una norma primaria (quale è il citato art. 13, comma 12-bis), rimane il fatto (già evidenziato da ItaliaOggi del 10 agosto e su cui il Ministro ha sorvolato) che quest'ultima assume evidentemente carattere speciale e per di più è dichiaratamente disposta «in deroga» alle norme generali (ovvero l' art. 172, comma 1, lett. e), del Tuel e l'art. 1, comma 169, della l 296/2006, che ha sostituito il precedente art. 53, comma 16, della legge 388/2000) che collegano il termine per la deliberazione di tributi e tariffe a quello di approvazione del bilancio preventivo.
In un simile contesto normativo, eventuali deliberazioni comunali adottate dopo il termine del 30 settembre sono a forte rischio di impugnazione. Ovviamente, il problema non si pone per i provvedimenti agevolativi, ma per quelli che mirano a ritoccare l'imposta verso l'alto. In tali casi, eventuali (e non improbabili) ricorsi da parte dei contribuenti potrebbero essere accolti dalle commissioni tributarie, a fronte delle quali la pur autorevole interpretazione ministeriale, ove non recepita in una norma cogente, non avrebbe alcun valore.
A voler essere maligni, si potrebbe sottolineare che in tal caso a perderci sarebbero solo i comuni, i quali, oltre alle spese legali, dovrebbero far fronte anche ad una perdita di gettito. Nessun rischio, invece per lo Stato, la cui quota di imposta è comunque al sicuro e che in ogni caso si è riservato la facoltà di agire sull'Imu fino al 10 dicembre.
È quindi consigliabile e prudenziale attenersi al termine del 30 settembre, almeno per quei provvedimenti che comportano un aggravio del carico tributario per i contribuenti, posticipando, ove strettamente necessario, la sola definizione delle agevolazioni e delle norme di carattere meramente procedurale.
Sempre rispondendo a un question time (questa volta del deputato Vanalli), il governo ha anche confermato i comuni che abbiano già adottato il bilancio di previsione dovranno provvedere alla verifica degli equilibri entro il 30 settembre 2012, tenendo conto anche dei dati stimati dell'Imu più aggiornati. Viceversa, tale adempimento non è obbligatorio per i comuni che, alla predetta data, non abbiano approvato il preventivo, anche se è (come suggerito dall'Anci) è comunque opportuno fornire al consiglio comunale un'informativa sullo stato dei conti.

ItaliaOggi
ENTI LOCALI
ANAGRAFI/ Una circolare dell'Interno illustra gli effetti del decreto n. 154 del 2012
Addio allo schedario cartaceo
Da martedì 25 ok ai sistemi totalmente informatizzati
di Antonio G. Paladino

Nei comuni, lo schedario cartaceo dell'anagrafe può andare comodamente in soffitta. Infatti, dal prossimo 25 settembre, le amministrazioni locali potranno sostituirlo con l'adozione di un sistema esclusivamente informatizzato. A patto che tale sistema garantisca tutti gli standard di sicurezza previsti dalla vigente legislazione.
È quanto si ricava dalla lettura della circolare n.23/2012 che il dipartimento degli affari interni e territoriali del Mininterno ha diffuso nei giorni scorsi in relazione all'avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 10.9.2012, del dpr n.154/2012 (si veda ItaliaOggi dell'11 settembre scorso), quale regolamento attuativo in materia di semplificazioni anagrafiche ai sensi dell'articolo 5 del dl n.5/2012.

Come si ricorderà, il regolamento di cui sopra intende operare, in un'ottica di semplificazione e di facilitazione per i cittadini, le iscrizioni e le variazioni anagrafiche, snellendo i passaggi burocratici che sino ad oggi hanno caratterizzato la materia.
Per i comuni, quindi, sarà un vero e proprio tour de force in vista del prossimo martedì, quando le disposizioni previste dal citato dpr entreranno in vigore.
Innanzitutto, viene eliminata la necessità di richiedere un'apposita autorizzazione al Viminale, nei casi in cui l'amministrazione comunale intenda adottare un sistema esclusivamente informatizzato di gestione dell'anagrafe.
L'articolo 1, comma 1 lett.i), infatti, dispone che le stesse amministrazioni locali potranno abbandonare lo schedario cartaceo, senza acquisire la preventiva autorizzazione del Mininterno, ma a un'unica condizione. Ovvero che il sistema informatico che intendono adottare possieda i requisiti di sicurezza (della privacy sui dati contenuti), oggi vigenti in materia. Questa modifica, si legge nella circolare in osservazione, è in linea con gli obiettivi di semplificazione posti dal legislatore con il citato dl n.5/2012 ed è «coerente» con la disciplina in materia di gestione informatizzata dei documenti amministrativi.
Inoltre, la circolare in esame riprende dettagliatamente le novità in materia di semplificazione anagrafica che a breve faciliteranno il rapporto tra cittadini ed uffici anagrafici comunali.
Su tutte, si ricorda la riduzione dei tempi relativi al procedimento di iscrizione e variazione anagrafica. Da martedì prossimo, infatti, l'ufficiale di anagrafe che riceve un'istanza in tal senso dal cittadino è tenuta a «lavorarla» entro due giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione della stessa. Qualora si tratti di iscrizione anagrafica per trasferimento da altro comune, è sempre l'ufficiale di anagrafe che, dopo l'iscrizione, trasmette al comune di provenienza (o all'Aire se il cittadino risiedeva all'estero), i dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, così da permettere al comune di provenienza una celere cancellazione dal proprio data base. L'ufficiale di anagrafe, poi, ha 45 giorni di tempo per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini interessati. Qualora dovessero riscontrarsi anomalie, l'ufficiale è tenuto a inviare una comunicazione cui il cittadino è tenuto a produrre proprie osservazioni. Se queste non si presentano o le stesse non sono sufficienti a rimuovere le cause ostative, viene ripristinata di diritto la situazione precedente. Diverso il caso in cui l'ufficiale di anagrafe non invia nulla. In questi casi, il procedimento di variazione o iscrizione si intende correttamente perfezionato.
Scatta, infine, l'obbligo di attivare una scheda anagrafica ad ogni singolo cittadino che riporti, tra l'altro, gli estremi della paternità e maternità, cognome e nome del coniuge, nonché l'attività lavorativa o la condizione non professionale.
Particolare non secondario, poi, è costituito dall'obbligo per le amministrazioni locali di dare adeguata pubblicità sulle modalità di inoltro delle dichiarazioni di iscrizione o variazione anagrafica. A tal fine, i comuni dovranno indicare sui propri siti internet, tutti gli indirizzi, anche di posta elettronica ai quali i cittadini potranno inviare tali documenti.

ItaliaOggi
ENTI LOCALI
Con la sovrastima dell'Imu comuni emiliani in ginocchio
di Valerio Stroppa

La sovrastima del gettito Imu mette in ginocchio i comuni emiliani colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Le previsioni di incasso più alte di quelle reali innescano il taglio dei trasferimenti statali, rendendo ancor più difficile la ripresa nelle zone terremotate. È l'allarme lanciato da una quarantina di deputati del Pd, che ieri in aula alla camera hanno chiesto spiegazioni al governo con un'interrogazione (prima firmataria Donata Lenzi). Lo scorso 6 agosto il Mef ha infatti pubblicato sul portale del federalismo fiscale stime relative, tra le altre, all'aggiornamento del gettito annuale dell'Imu sulla base dei versamenti in acconto di giugno 2012. A giudizio di molti sindaci, però, le cifre rese note non sembrerebbero confortate dagli incassi contabilizzati con la prima rata di giugno, essendo, in molti casi, più del doppio di quest'ultima. Da qui la richiesta al governo di riconsiderare i tagli ai trasferimenti, alla luce delle difficoltà finanziarie che i municipi colpiti dal sisma si trovano ad affrontare. Ma la risposta fornita ieri dal sottosegretario all'economia, Gianfranco Polillo, che ha evidenziato che le previsioni non hanno tenuto conto in alcun modo della gravità dei danni provocati dal terremoto e che da questo è conseguita la sovrastima, non sembra aver calmato le acque. «Non basta ammettere che per i comuni colpiti dal sisma la stima del ministero sul gettito Imu risente di una maggiore aleatorietà», spiega la deputata modenese del Pd Manuela Ghizzoni, «bisogna procedere con urgenza per sanare le anomalie». Sul tema il Df ha avviato un tavolo tecnico, che vede anche la partecipazione dell'Anci. Il quale, secondo Ghizzoni, «deve compiere il suo lavoro con la massima celerità. Se così non fosse si rischierebbe non solo il collasso economico delle amministrazioni locali, ma anche ricadute immediate sulla vita dei cittadini già vessati dal terremoto». «Dopo il danno la beffa» è invece il commento della prima promotrice dell'interrogazione, la bolognese Donata Lenzi. «È un problema molto serio. Ancora più grave la risposta del sottosegretario Polillo, che ha parlato d'altro leggendo asetticamente una nota

della ragioneria. Insieme a tutti i deputati democratici delle zone colpite dal sisma continueremo a sollecitare il governo per risolvere questo assurdo taglio già nella prossima legge di stabilità di ottobre».

Sabato 22 settembre 2012

Il Sole-24 Ore
Finanza locale. Con decreto legge la proroga della dichiarazione al 31 ottobre e le norme per il riequilibrio dei conti comunali
L'Imu trascina il rinvio dei bilanci
Governo alla ricerca di copertura per la salvaguardia degli enti a rischio dissesto
L'OBBLIGO DI DENUNCIA
Escluse le prima case ma non quando va scelta la pertinenza da agevolare o se i coniugi hanno residenze diverse nello stesso Comune
Gianni Trovati
MILANO.

Troverà spazio in un decreto legge "enti locali", che potrebbe approdare la prossima settimana al Consiglio dei ministri, la proroga al 31 ottobre dei termini per la presentazione della nuova dichiarazione Imu, anticipata sul Sole 24 Ore di ieri. Insieme al rinvio di un mese per l'adempimento, il decreto si preoccuperà anche di ribadire esplicitamente la possibilità di adottare aliquote e regolamenti dell'imposta immobiliare fino alla fine di ottobre e di spostare dal 30 settembre al 30 novembre i termini per l'approvazione del riequilibrio di bilancio da parte degli enti locali. In rampa di lancio nello stesso provvedimento, se saranno risolti i problemi relativi alla copertura finanziaria, c'è anche la nuova normativa "anti-dissesto", per intervenire sugli enti a rischio nel tentativo di prevenire il default, commissariamento e blocco dell'attività amministrativa.

Il rinvio al 31 ottobre del termine per la dichiarazione è stato reso ormai inevitabile dal fatto che il modello e le istruzioni sono stati predisposti ma non ancora emanati dal ministero dell'Economia ed è ormai impossibile portare al traguardo prima una macchina che riguarderà milioni di persone. La platea dei contribuenti tenuti a fornire i dati, se le istruzioni anticipate la scorsa settimana non incontreranno qualche correttivo prima del varo definitivo, è decisamente ampia. Di fatto l'unica grande categoria esentata (si veda il grafico a fianco) è quella dei proprietari di abitazione principale, ma non sempre: va dichiarata, per esempio, la casa assegnata al coniuge separato, oppure quella agevolata nel caso di coniugi con residenze distinte nello stesso Comune. Ma non solo: pur nel silenzio delle istruzioni, è verosimile che l'obbligo di dichiarazione riguardi anche i proprietari con due pertinenze della stessa categoria catastale (ad esempio due box e due cantine), perché in quel caso bisogna scegliere quale sottoporre allo stesso trattamento dell'abitazione principale e quale no. Nel caso di case in affitto, la dichiarazione è sempre dovuta, mentre nelle compravendite l'obbligo riguarda le aree edificabili (gli immobili no, perché transitano dal Mui).

Oltre alla nuova tempistica delle dichiarazioni, il provvedimento atteso al Consiglio dei ministri dovrebbe ribadire il termine del 31 ottobre per aliquote e regolamenti. La scadenza, in realtà, è già fissata dallo slittamento dei termini per il bilancio preventivo, che trascina con sé le date relative ai provvedimenti tributari, ma il nuovo intervento serve a cancellare definitivamente la data del 30 settembre prevista per il solo 2012 dal Dl «Salva-Italia» e quindi a mettere al riparo le decisioni successive da eventuali rischi di contenziosi.

Sempre in tema di scadenze, dovrebbe essere spostato al 30 novembre il termine per approvare il riequilibrio di bilancio.

Se riuscirà a superare lo scoglio relativo alla copertura finanziaria, nel decreto enti locali dovrebbero arrivare anche le nuove regole di salvaguardia degli enti a rischio dissesto. L'idea è quella di attivare un fondo rotativo per garantire liquidità ai Comuni più in difficoltà, per provare a evitare il default che commissaria gli organi politici e blocca aliquote e tariffe ai massimi di legge: l'assistenza, però, scatterebbe solo dopo la firma di un piano di rientro quinquennale, che vincolerebbe l'ente a determinati livelli di spesa corrente e limiterebbe gli spazi assunzionali: a vigilare sul tutto sarebbe chiamata la Corte dei conti, attraverso relazioni semestrali sull'andamento del piano.

All'appello

a cura di **Saverio Fossati**

Il quadro delle più comuni tipologie immobiliari con le situazioni in cui va effettuata la dichiarazione e quelle in cui si può evitare

	OBBLIGATI	ESCLUSI
FOTOGRAMMA 1 ABITAZIONE PRINCIPALE	Per l'abitazione principale non esiste l'obbligo dichiarativo, neppure in caso di applicazione della maggiorazione della detrazione di 50 euro per i figli conviventi. Però, in presenza di due unità contigue, accatastate separatamente, solo una beneficia delle agevolazioni	Se i coniugi hanno residenze distinte nello stesso comune, le agevolazioni Imu si applicano solo in favore di uno dei due immobili. In tal caso, occorre dichiarare l'unità agevolata. Va inoltre dichiarata l'ex casa coniugale assegnata in sede di separazione, da parte del coniuge assegnatario
IMAGOECONOMICA 2 LOCAZIONI E AFFITTI	Non esistono eccezioni all'obbligo dichiarativo per gli immobili concessi in locazione. Ciò anche perché la legge consente ai comuni di deliberare per tali fattispecie una riduzione di aliquota sino allo 0,4 per cento.	La bozza delle istruzioni richiede sempre la dichiarazione degli immobili locati. L'obbligo pare sussistere anche per le ipotesi in cui il comune non abbia quindi deliberato alcuna aliquota ridotta. La denuncia dovrà essere presentata anche se si tratta di locazioni precedenti al 2012
TIPS 3 COMPRAVENDITE E SUCCESSIONI	In linea di principio, le compravendite di immobili non devono essere dichiarate, poiché transitano dal Mui (modello unico informatico) attraverso il sistema notarile. Idem per le successioni di immobili, poiché le denunce di successione vengono trasmesse ai comuni dall'agenzia delle Entrate	L'acquisto di aree edificabili va denunciato. Questo perché, sebbene l'atto transiti dal sistema notarile, occorre che il contribuente dichiari il valore di mercato dell'area al 1° gennaio dell'anno di riferimento. L'area edificabile va dichiarata anche per gli anni successivi a quello di acquisto se ne è variato il valore
TIPS 4 IMMOBILI STORICO-ARTISTICI	Per gli immobili d'interesse storico artistico, l'Imu si applica sul valore ridotto alla metà. In realtà, se i dati identificativi dell'immobile sono stati già dichiarati ai fini Ici, il Comune è in grado di controllare l'esatto assolvimento dell'imposta da parte del contribuente	La bozza di modello prevede l'obbligo generico senza escludere esplicitamente il caso in cui la condizione di bene storico sia stata già denunciata ai fini Ici. L'agevolazione Ici consisteva nella determinazione dell'imponibile sulla base della minore delle tariffe d'estimo delle abitazioni della zona
IMAGOECONOMICA 5 CASE INAGIBILI O ABITABILI	Per le case inagibili o inabitabili l'imponibile è ridotto alla metà. Lo stato di inagibilità o inabitabilità va previamente comunicato al comune con dichiarazione sostitutiva di notorietà o viene accertato con perizia dell'Ufficio tecnico comunale. Perciò la condizione è già nota al municipio in ogni caso	La bozza delle istruzioni precisa che deve essere denunciata in ogni caso la cessazione del diritto alla riduzione, se intervenuta nel 2012. In ogni caso la disciplina dell'inagibilità può essere integrata dalle previsioni regolamentari del comune
IMAGOECONOMICA 6 FABBRICATI D'IMPRESA	Non esistono eccezioni: devono essere sempre dichiarati i beni d'impresa e dei soggetti Ires; la legge prevede la facoltà dei comuni di deliberare aliquote ridotte sino allo 0,4 per cento ma l'obbligo esiste anche se il Comune non ha deliberato alcuna riduzione di aliquota	I beni d'impresa tutti gli immobili contabilizzati nel patrimonio aziendale, a prescindere dalla loro destinazione: beni merce, immobili patrimonio e beni strumentali. Idem per quelle degli enti non commerciali, che peraltro vanno denunciati anche se esenti da Imu

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani od altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; FINANZA LOCALE MANAGEMENT s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.